



Vademecum

in tema di
contratti pubblici
di interesse provinciale

per l'applicazione

della legge provinciale
17 dicembre 2015, n. 16, recante
“Disposizioni sugli appalti pubblici”

della legge provinciale
29 gennaio 2002, n. 1, recante
*“Norme in materia di bilancio e di contabilità della
Provincia Autonoma di Bolzano”*

3^a edizione aggiornata

approvato con delibera della Giunta provinciale
del ... n. ...

Sommario

Premesse.....	3
Fonti normative.....	5
Soft law	6
Abbreviazioni.....	8
Parte 1 – Legge provinciale 16/2015.....	10
Capo I Disposizioni generali (artt. 1 – 4/ter).....	10
Capo II Soggetti, funzioni e strumenti (artt. 5 – 6/bis).....	14
Capo III Programmazione e progettazione (artt. 7 – 15)	22
Capo IV Calcolo del valore degli appalti e soglie (artt. 16 – 17).....	29
Capo V Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (art. 18)	34
Capo VI Attività preparatorie (artt. 20 – 22).....	37
Capo VII Svolgimento delle procedure (artt. 23 – 40).....	41
Capo VIII Affidamenti in amministrazione diretta (art. 41).....	65
Capo IX Esecuzione (artt. 47 – 54).....	66
Capo X Servizi sociali e altri servizi specifici (artt. 55 – 59).....	74
Capo XI Abrogazioni (artt. 60 – 61)	79
Parte 2 – Legge provinciale 1/2002.....	80
art. 21/ter	80

Premesse

Contesto normativo

Il mercato degli appalti pubblici svolge un ruolo preminente nello scenario giuridico-economico europeo, nazionale e provinciale, con ricadute importantissime sulla sostenibilità e la crescita delle imprese, sul buon funzionamento della pubblica amministrazione, sulla soddisfazione delle esigenze della collettività.

Con la direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno riformato la disciplina del settore (direttiva 2004/18/CE) apportando novità di non poco conto. La spinta innovatrice impressa dal legislatore europeo è proseguita negli Stati membri chiamati al recepimento dei nuovi obiettivi e delle soluzioni poste da questa direttiva.

Nel panorama italiano, la Provincia autonoma di Bolzano ha dato attuazione alle regole europee con una specifica legge provinciale (l.p. 17 dicembre 2015 n. 16, *Disposizioni sugli appalti pubblici*) espressione della competenza primaria in questa materia attribuita dallo Statuto d'Autonomia. Il legislatore provinciale ha così fatto proprie le sollecitazioni europee e le buone pratiche presenti nel panorama internazionale, segnando una netta accelerazione al processo di modernizzazione ed efficientamento del settore. Nella legge provinciale il perseguimento di questi obiettivi si è tradotto in un attento processo di calibrazione basato sulle specificità altoatesine, condotto con spirito di leale collaborazione e confronto con lo Stato italiano e nel rispetto dei vincoli normativi della legislazione autonoma.

La norma di attuazione dello Statuto speciale in materia di contratti pubblici, emanata con decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 4 novembre 2017, conferma e precisa la competenza legislativa della Provincia autonoma di Bolzano in questo settore.

Di converso, nel contesto nazionale il settore della contrattualistica pubblica ha visto la luce del “nuovo” Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016, in attuazione della legge delega 28 gennaio 2016, n. 11), oggetto di rilevanti modifiche già l'anno successivo ad opera del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. Decreto correttivo). Da gennaio 2018 ad oggi, la materia dei contratti pubblici è stata nuovamente oggetto di interventi riformistici sia a livello statale, che a livello provinciale. Il legislatore nazionale è intervenuto con la legge 14 giugno 2019, n. 55 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32” (c.d. Decreto Sblocca Cantieri). A livello provinciale, alcune novità significative sono state apportate dalla l.p. 3/2019, per mezzo della quale si è inteso perseguire un obiettivo di semplificazione su più fronti: semplificazione come più agevole consultazione dei testi di legge, integrando nella l.p. 16/2015 le disposizioni relative ai contratti pubblici contenute in altri testi di legge (si pensi alla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 sul procedimento amministrativo); semplificazione come snellimento procedurale, finalizzato a garantire maggiore chiarezza ed efficienza nello svolgimento delle procedure di affidamento. A livello di normativa di secondo grado è stato poi implementato il catalogo delle linee guida vincolanti approvate dalla Giunta provinciale.

Ne discende che con il presente Vademecum la Provincia autonoma di Bolzano mette a disposizione degli operatori pubblici e privati uno strumento per facilitare la comprensione e migliorare l'applicazione del quadro normativo complessivo, risultante dall'interazione tra legislazione nazionale e provinciale. A tal scopo per ogni articolo della legge provinciale vengono sinteticamente riportate finalità, correlazioni (con la normativa europea e nazionale) e note operative.

Disposizioni attuative, transitorie e *soft law*

Nel rinnovato contesto normativo assumono particolare rilievo le modifiche riguardanti la normativa secondaria di attuazione, rimessa ad una serie di atti costituiti, a livello nazionale, da decreti ministeriali, decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e, a livello provinciale, da atti interpretativi e linee guida di competenza della Giunta provinciale. Al riguardo, l'innovazione principale, comune ai due fronti nazionale e provinciale, è rappresentata dalla previsione di specifiche linee guida, dotate di efficacia vincolante, dunque costituenti una nuova forma di regolamentazione.

Si tratta di strumenti giuridici denominati di *soft law*, da predisporre con forme e tecniche redazionali diverse da quelle tradizionali, in funzione anche degli obiettivi di omogeneità, speditezza e semplificazione del quadro normativo che con essi si vogliono perseguire

Rispetto alla precedente impostazione, dunque, il compito di definire aspetti attuativi della normazione primaria è stato attribuito ad atti, quali le linee guida, che progressivamente interverranno a sostituire, integrare e completare le norme di riferimento.

Nell'attuale fase di transizione dal vecchio al nuovo quadro regolatorio non è sempre agevole orientarsi. A livello nazionale occorre tener conto della coesistenza delle linee guida dell'ANAC, con alcune parti temporaneamente in vigore del 'vecchio' regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010) del Codice appalti (D.lgs. 163/2006), ed altri decreti ministeriali; a livello provinciale il quadro normativo si completa con le linee guida vincolanti ed altri atti attuativi adottati dalla Giunta provinciale.

Il Vademecum tiene conto di questa natura poliforme delle regole applicabili e, rispondendo a obiettivi di certezza giuridica, a esigenze di operatività e di buon funzionamento del settore, offre una puntuale indicazione degli atti della Giunta provinciale, della relativa sfera di operatività, nonché degli atti che integrano il quadro normativo a livello nazionale.

Il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano
Arno Kompatscher

Bolzano, marzo 2020

Comitato di redazione:
Thomas Mathà, Gianluca Nettis, Sabina Sciarrone.

Fonti normative

Fonti provinciali

Legge Provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, “Disposizioni sugli appalti pubblici”, di seguito denominata **l.p. 16/2015**, e successive modifiche ed integrazioni

Linee guida della Giunta Provinciale e disposizioni di attuazione (disponibili al seguente indirizzo: <http://www.provincia.bz.it/acp/965.asp>)

Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modifiche ed integrazioni

Legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”, e successive modifiche ed integrazioni

Fonti comunitarie

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, di seguito denominata **Direttiva**

Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione

Fonti nazionali

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, di seguito denominato **Codice**, e successive modifiche ed integrazioni

Linee guida ANAC, Decreti Ministeriali e disposizioni di attuazione

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, di seguito denominato **Regolamento**

Riepilogo degli strumenti di soft law

(delibere della Giunta provinciale, succedutesi nel tempo, dalla più recente alla meno recente)

2020

10 marzo 2020, n. 160: Modifica della linea guida concernente commissioni di valutazione (art. 34 legge provinciale appalti)

10 marzo 2020, n. 159: Modifica della Linea guida per l'affidamento della fornitura di beni e servizi alle cooperative sociali di inserimento lavorativo e clausole sociali di data

3 marzo 2020, n. 132: Linea guida in materia di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture e per servizi di ingegneria e architettura e per servizi sociali e altri servizi di cui al Capo X della L.P. n. 16/2015 e smi di data

2019

5 novembre 2019, n. 898: Linea guida riguardante il calcolo dell'anomalia delle offerte ed esclusione automatica (delibera 30.10.2018 n. 1099) - conferma della validità

5 novembre 2019 n. 897: Nuova Linea guida concernente la garanzia provvisoria per la partecipazione alle procedure d'appalto e le garanzie per la fase di esecuzione dei contratti di appalto - Modifica della delibera del 7 agosto 2018 n. 780

2018

20 novembre 2018, n. 1170: Integrazione delle tabelle allegate alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 813 del 28.08.2018: Linea Guida ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e revoca della deliberazione n. 1042 del 04.10.2016

30 ottobre 2018, n. 1099: Modifica della Linea guida concernente le formule per il calcolo dell'anomalia delle offerte ed esclusione automatica – SOSTITUITA CON LINEA GUIDA N. 898 DEL 5 NOVEMBRE 2019

30 ottobre 2018, n. 1098: Rettifica della Linea guida per concorsi di progettazione (art. 18 della legge provinciale 16/2015 e s.m.i.) - revoca della deliberazione n. 258 del 14 marzo 2017

28 agosto 2018, n. 813: Linea Guida sulle modalità di presentazione e di valutazione di una proposta di partenariato pubblico-privato ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - revoca della deliberazione n. 1042 del 04.10.2016

7 agosto 2018, n. 780: Nuova Linea guida concernente la garanzia provvisoria per la partecipazione alle procedure d'appalto e le garanzie per la fase di esecuzione dei contratti di appalto - SOSTITUITA CON LINEA GUIDA N. 897 DEL 5 NOVEMBRE 2019

7 agosto 2018, n. 778: Linea guida per gare di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

2017

26 settembre 2017, n. 1008: Linea guida concernente commissioni di valutazione (art. 34 legge provinciale appalti) di data– SOSTITUITA CON LINEA GUIDA N. 160 DEL 10 MARZO 2020

27 giugno 2017, n. 695: Linea guida concernente appalti di lavori di importo fino a 40.000 euro, che non richiedano concessione edilizia o altre autorizzazioni o condizioni - Verifica di progetto e validazione

13 giugno 2017, n. 612: Linea guida per l'aggiudicazione di servizi sociali e altri servizi specifici (capo X della legge provinciale 16/2015 e s.m.i.)

21 marzo 2017, n. 287: Linea guida concernente la/il responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché concessioni

2016

15 novembre 2016, n. 1227: Linea guida per l'affidamento della fornitura di beni e servizi alle cooperative sociali di inserimento lavorativo e clausole sociali (capo X della Legge Provinciale 17.12.2015 n. 16 e s.m.i.) – SOSTITUITA CON LINEA GUIDA N. 159 DEL 10 MARZO 2020

8 marzo 2016, n. 270: Linea guida per l'applicazione dell'art. 68-bis del d.lgs. 163/2006 (criteri ambientali minimi)

Abbreviazioni

AgID	Agenzia per l'Italia digitale
ACP	Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
ANAC	Autorità nazionale anticorruzione
CAM	Criteri ambientali minimi
CCIAA	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
CNIPA	Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione; oggi: AgID
CPV	Vocabolario comune per gli appalti pubblici
D.G.P.	Deliberazione della Giunta provinciale
D.L.	Decreto-legge
D.lgs.	Decreto legislativo
D.M.	Decreto ministeriale
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
DGUE	Documento di gara unico europeo
eIDAS	Regolamento europeo per l'identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
EWIV	Gruppo europeo di interesse economico
L	Legge
l.p.	Legge provinciale
MEPAB	Mercato elettronico della Provincia Autonoma Di Bolzano
NUTS	Nomenclatura delle unità territoriali statistiche
PEC	Posta elettronica certificata
PMI	Piccola e media impresa
RTI	Raggruppamento temporaneo di imprese
RUP	Responsabile unico del procedimento
SIOS	Strutture, impianti e opere speciali, cd. categorie superspecialistiche
SOA	Società organismi di attestazione

Nota introduttiva

La documentazione relativa alla predisposizione, alla gestione ed all'esecuzione delle procedure di affidamento è disponibile sul sito web di ACP al seguente indirizzo:
<https://acp.provincia.bz.it/>

Parte 1 - Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16

Disposizioni sugli appalti pubblici

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Finalità

(1) La presente legge provinciale recepisce la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, e introduce nuove disposizioni al fine di:

- a) semplificare e rendere più flessibili le procedure di aggiudicazione;*
- b) migliorare l'accesso alle procedure delle piccole e medie imprese (PMI);*
- c) favorire il perseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale, ambientale e di tutela del lavoro;*
- d) definire particolari procedure di affidamento per gli appalti di servizi alla persona e altri servizi specifici.*

(2) Tutte le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e le relative valutazioni devono ispirarsi ai principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza e libera amministrazione per evitare indebite distorsioni della concorrenza.

(3) Gli importi delle soglie degli appalti pubblici di rilevanza comunitaria previsti dalla presente legge sono da intendersi automaticamente adeguati alle revisioni effettuate dalla Commissione europea, con effetto dalla data di entrata in vigore dei relativi provvedimenti

SCOPO DELLA NORMA

Delineare gli obiettivi della legge provinciale e sancirne i principi cardine.

CORRELAZIONI

Direttiva, *consideranda* nn. 2, 5, 7, 16, 36, 37, 39, 42, 52, 59, 66, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 90, 97, 98, 101, 102, 109, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 124; art. 4

Legge n. 11/2016, recante “Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Codice, art. 2.

OSSERVAZIONI

Il comma 1 riprende numerose indicazioni e finalità precisate nei *consideranda* della direttiva, particolarmente utili al fine di comprendere la *ratio* delle disposizioni e superare eventuali difficoltà interpretative.

Il comma 2 enuncia i principi ispiratori delle procedure ad evidenza pubblica.

Il comma 3 dispone l'adeguamento automatico degli importi relativi alle soglie di rilevanza comunitaria alle revisioni effettuate dalla Commissione europea.

Con riferimento al regime di diritto transitorio, occorre distinguere a seconda dell'oggetto delle disposizioni normative: le disposizioni che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni committenti sono di immediata applicazione, anche con riferimento alle attività in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore della legge (6 gennaio 2016); le disposizioni sul contenuto e sulle modalità di stipulazione si applicano ai contratti i cui bandi o lettere di invito siano stati pubblicati o inviati successivamente alla entrata in vigore delle disposizioni stesse; le disposizioni sulle modalità di svolgimento delle procedure di gara si applicano ai bandi pubblicati successivamente alla loro entrata in vigore; infine, le disposizioni diverse da quelle sopra menzionate non si applicano alle procedure e ai contratti conclusi nella vigenza della normativa previgente.

Articolo 2: Ambito di applicazione soggettivo

(1) Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appalti pubblici di interesse provinciale.

(2) Sono di interesse provinciale gli appalti pubblici affidati dalle seguenti amministrazioni aggiudicatrici:

- a) la Provincia autonoma di Bolzano, le aziende e gli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, le istituzioni scolastiche e, in generale, gli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati, nonché i loro consorzi e associazioni;*
- b) gli enti locali, le comunità comprensoriali, le amministrazioni dei beni di uso civico e gli altri enti, aziende, società, istituti e in generale gli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, nonché i loro consorzi e associazioni, e inoltre le istituzioni universitarie presenti e operanti sul territorio provinciale;*
- c) i consorzi di bonifica e le altre figure associative o di collaborazione organizzativa, aventi personalità giuridica di diritto pubblico, fra i soggetti di cui alle lettere a), b) e alla presente lettera c);*
- d) in generale, gli organismi dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale non aventi carattere commerciale o industriale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), oppure la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, o il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da componenti dei quali più della metà sia designato dai medesimi soggetti.*

(3) Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre agli altri enti aggiudicanti o realizzatori di appalti di interesse provinciale, intendendosi per tali:

- a) i concessionari di lavori pubblici, i concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, le società con capitale pubblico anche non maggioritario dei soggetti di cui al comma 2, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati a essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza;*
- b) i soggetti privati che affidano lavori e opere per la realizzazione di strutture sanitarie e sociali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, per un importo complessivo superiore*

a un milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui al comma 2, un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori;

- c) i soggetti privati che affidano appalti di servizi e forniture il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore alle soglie comunitarie, allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera b), e per i quali sia previsto, da parte dei soggetti di cui al comma 2, un contributo diretto e specifico in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei servizi o delle forniture.*

(4) Al fine dell'applicazione di determinate disposizioni della presente legge per "enti aggiudicatori" si intendono i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti.

(5) Le disposizioni organizzative e quelle relative agli obblighi di pubblicità previste dalla presente legge si applicano ai soggetti di cui al presente articolo anche quando svolgono attività rientranti nell'ambito dei settori speciali e delle concessioni.

SCOPO DELLA NORMA

Stabilire la sfera di applicazione delle disposizioni contenute nella legge provinciale. A tal fine, premettendo che dal punto di vista oggettivo la legge si applica a tutti gli appalti pubblici di interesse provinciale, la norma delinea i parametri soggettivi in base ai quali valutare l'applicabilità della legge a una determinata procedura ad evidenza pubblica.

CORRELAZIONI

Direttiva, *consideranda* nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; art. 1

Codice, artt. 1, 2, 3.

OSSERVAZIONI

Il comma 1 definisce l'ambito di applicazione da un punto di vista oggettivo, stabilendo che una procedura ad evidenza pubblica soggiace alle prescrizioni della l.p. 16/2015 qualora sussista un "interesse provinciale".

Il secondo comma specifica il profilo soggettivo del campo di applicazione, elencando i soggetti sottoposti alla legge provinciale, in armonia con le indicazioni presenti nel codice nazionale. Nell'elenco non sono contemplati espressamente i consorzi di miglioramento fondiario (disciplinati dalla l.p. 5/2009).

I commi 3 e 4 indicano ulteriori soggetti ai quali si applica la normativa provinciale, anch'essi corrispondenti a quelli indicati nel codice.

Il comma 5, di recente modificato dalla l.p. 3/2019, estende l'ambito di applicazione della legge provinciale ai settori speciali e alle concessioni con riferimento sia alle disposizioni organizzative che agli obblighi di pubblicità.

Per disposizioni organizzative devono intendersi quei precetti che si prefiggono l'obiettivo di disciplinare il modus operandi degli enti che ad essi soggiacciono. Per finalità di supporto alle stazioni appaltanti, costituiscono disposizioni organizzative le norme così come di séguito individuate: artt. 5, 6, 6-bis, 7, 18 commi 2 e 7, 27 commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, nonché artt. 34, 37, 38, 40.

Articolo 3: Definizione delle suddivisioni

(1) Ai fini della presente legge si intende per:

- a) *“lotto”*: parte di un’opera costituita da un insieme di lavori edilizi o di ingegneria civile, priva di propria autonomia funzionale ossia non idonea ad essere utilizzata autonomamente senza il completamento delle restanti parti;
- b) *“lotto quantitativo”*: quella parte di un’opera la cui progettazione e realizzazione siano tali da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;
- c) *“lotto qualitativo”*: prestazione attribuibile ad una categoria o una lavorazione in base al sistema di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici.

(2) La suddivisione in lotti quantitativi e qualitativi è eseguita ai sensi dei principi della direttiva 2014/14/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 dalle stazioni appaltanti pubbliche per tutti gli appalti, con applicazione delle procedure per favorire l’accesso di micro, piccole e medie imprese.

SCOPO DELLA NORMA

La norma contiene la definizione delle diverse tipologie di lotti. Il secondo comma, di recentissima introduzione, esplicita l’inserimento della presente disciplina in un contesto normativo di favore per la suddivisione degli appalti in lotti, al fine di promuovere la partecipazione alle procedure di gara delle microimprese e delle PMI (su questo aspetto, si rinvia *infra* art. 28 l.p. 16/2015).

CORRELAZIONI

Direttiva, *consideranda* nn. 78, 79

Codice, artt. 3, comma 1, lett. qq) e lett. ggggg), 35, 51

Legge provinciale n. 16/2015, art. 28.

OSSERVAZIONI

Le definizioni non coincidono con quelle presenti nel codice; vi è però coincidenza dal punto di vista sostanziale (lotto quantitativo/lotto funzionale e lotto qualitativo/lotto prestazionale).

Si segnala come le lavorazioni omogenee, appartenenti ad una singola categoria SOA, possano formare oggetto di un lotto qualitativo.

Art. 4: Appalto di forniture con accessori

(1) Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di montaggio, posa in opera e di installazione.

SCOPO DELLA NORMA

La norma è volta a dettare la disciplina di un singolo, specifico aspetto degli appalti di forniture; in particolare, la disposizione ha lo scopo di sottrarre l’ipotesi contemplata dalla disciplina dei contratti misti di appalto e dirimere eventuali dubbi interpretativi che la fattispecie potrebbe porre.

CORRELAZIONI

Direttiva, art. 2 § 1 n. 8;

Codice, art. 3, comma 1, lett. tt); 28

OSSERVAZIONI

La norma presuppone la definizione di appalto di forniture, che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. tt) del Codice, è un contratto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici avente per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

Art. 4-bis: Contratti di partenariato pubblico privato e concessioni

(1) I contratti di partenariato pubblico privato e le concessioni sono disciplinati dalla normativa statale, fermo restando la disciplina provinciale in materia di urbanistica e di espropri.

SCOPO DELLA NORMA

La norma intende fornire le coordinate normative di riferimento per delineare la disciplina applicabile ai contratti di partenariato pubblico privato e alle concessioni. Questa va letta in combinato disposto con il comma 5 dell'art. 2. Ne discende che la legge provinciale non trova applicazione con riferimento ai contratti di partenariato pubblico privato, mentre risulta essere applicabile alle concessioni ed ai settori speciali relativamente alle disposizioni di natura organizzativa.

Per entrambe le tipologie di contratti pubblici sarà invece applicabile la disciplina provinciale in materia di urbanistica e di espropri, vale a dire la l.p. n. 13/1997 in tema di urbanistica e la l.p. n. 10/1991 in tema di espropriazioni per pubblica utilità. Tale ultima affermazione è la conseguenza, diretta e necessaria, dell'esercizio della competenza legislativa primaria della Provincia di Bolzano in tali materie ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di autonomia.

CORRELAZIONI

Direttiva 2014/24/UE; Direttiva 2014/23/UE

Codice, Parte III e Parte IV, Titolo I

Legge provinciale n. 16/2015, art. 1, 2

Legge provinciale n. 10/1991 in tema di espropriazione per pubblica utilità

Legge provinciale n. 13/1997 in tema di urbanistica

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità

Linee Guida ANAC n. 9, di attuazione del Codice, recanti "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 318 del 28.03.2018

Delibera della Giunta provinciale, n. 813 del 28/08/2018.

OSSERVAZIONI

L'articolo è stato inserito dall'art. 33, comma 1, della l.p. 6 luglio 2017, n. 8. A seguito di tale introduzione normativa, la Giunta provinciale ha adottato la delibera n. 813/2018 – **recante le Linee Guida sulle modalità di presentazione e di valutazione di una proposta di partenariato pubblico-privato ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.** – allo scopo di stimolare la proposta innovativa dei mercati. Nel dettaglio, la Giunta ha fornito agli operatori economici le indicazioni necessarie per la presentazione di proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità o servizi non presenti negli strumenti di programmazione dell'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 4-ter: Programmi unitari di valorizzazione territoriale

(1) Gli enti locali della provincia di Bolzano che intendono avviare procedure amministrative per la privatizzazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico tramite la formazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale applicano la disposizione di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modifiche, intendendosi il Presidente della Giunta regionale sostituito dal Presidente della Provincia, per individuare, con idonea procedura ad evidenza pubblica, i soggetti che intendono acquisire o valorizzare tale patrimonio immobiliare.

(2) Le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, e successive modifiche, si applicano anche nei casi in cui si renda necessario un processo di riqualificazione di una porzione di territorio che pretenda la realizzazione di importanti investimenti nel campo edilizio, infrastrutturale e nella dotazione di servizi pubblici, ai fini del reperimento di finanziamenti mediante apporto di capitali da parte di soggetti privati in grado di assumere gli oneri finanziari e tecnico-progettuali nonché esecutivi conseguenti dall'attuazione degli interventi di trasformazione, individuando tali soggetti mediante unica ed idonea procedura ad evidenza pubblica, secondo quanto previsto al comma 3.

(3) Per le ipotesi in cui, per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, sia stata costituita una società a partecipazione pubblica, è ammessa la cessione della quota, anche in misura totalitaria, di partecipazione pubblica al capitale sociale della società ad un operatore economico da individuarsi con la stessa procedura di gara ad evidenza pubblica.

SCOPO DELLA NORMA

La norma, introdotta ad opera della recente l.p. 3/2019, intende assoggettare alla disciplina dell'evidenza pubblica l'ingresso di investitori privati nel processo di riqualificazione di una porzione di territorio che abbisogni della realizzazione di importanti investimenti nel campo dell'edilizia, delle infrastrutture e nella dotazione di servizi pubblici. In particolare, tramite l'articolo 4-ter si rende applicabile alla realtà locale una disciplina urbanistica che non è presente nella relativa disciplina urbanistica provinciale.

CORRELAZIONI

Legge 23 novembre 2001, n. 410, art. 3-ter

CAPO II SOGGETTI, FUNZIONI E STRUMENTI

Art. 5: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Modalità di utilizzo delle procedure

(1) L’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP), di seguito denominata Agenzia, svolge direttamente o mediante le proprie Aree interne le funzioni di soggetto aggregatore provinciale che fornisce le seguenti prestazioni:

- a) “attività di centralizzazione delle committenze” e in particolare di soggetto aggregatore per la Provincia autonoma di Bolzano; tali attività sono svolte su base permanente, in una delle seguenti forme:*
 - 1) acquisizione di forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici sulla base dei programmi annuali che le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad approvare per i beni e servizi di particolare rilevanza economica o a elevato grado di standardizzazione;*
 - 2) aggiudicazione di appalti pubblici o conclusione di accordi quadro e convenzioni per lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici;*
- b) “attività di committenza ausiliarie”: attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:*
 - 1) infrastrutture tecniche che consentano alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro e convenzioni per lavori, forniture o servizi e in particolare il Mercato elettronico della Provincia autonoma di Bolzano (MEPAB);*
 - 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;*
 - 3) preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell’amministrazione aggiudicatrice interessata.*

(2) Al fine di standardizzare e semplificare la partecipazione alle procedure di appalto, l’Agenzia in coerenza con le indicazioni delle linee guida dell’ANAC e dei bandi tipo mette a disposizione di tutte le amministrazioni aggiudicatrici la documentazione standard da utilizzare nelle diverse tipologie di procedure di gara.

(3) In ambito provinciale l’Agenzia, eventualmente per il tramite delle sue Aree, agisce come interlocutore unico in materia di appalti nei rapporti con le istituzioni centrali.

(4) Il Sistema informativo contratti pubblici è la piattaforma utilizzata dai soggetti di cui all’articolo 2 e dagli operatori economici per la gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, sia in modalità telematica che in modalità tradizionale.

(5) I soggetti di cui all’articolo 2 utilizzano le procedure interamente in modalità telematica, salvi i casi di deroga previsti dall’articolo 38 della presente legge e dalla direttiva 2014/24/UE e i casi in cui la procedura non sia ancora disponibile in versione telematica, nei quali può essere utilizzata la procedura tradizionale.

(6) La piattaforma viene utilizzata da tutti i soggetti di cui all’articolo 2 per adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di appalti e contratti pubblici. La pubblicazione degli avvisi, dei

bandi e degli esiti di gara sul Sistema telematico della Provincia autonoma di Bolzano assolve tutti gli adempimenti connessi agli obblighi in materia di pubblicità previsti dalla normativa europea, nazionale e locale. Gli effetti giuridici che l'ordinamento attribuisce alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione degli avvisi, dei bandi e degli esiti sul Sistema telematico della Provincia autonoma di Bolzano. I soggetti di cui all'articolo 2 sono obbligati a fare ricorso alle convenzioni di cui al comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, ovvero ad applicarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili. Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare il sistema informativo contratti pubblici:

- a) per adempiere agli obblighi di trasparenza relativi all'attribuzione di corrispettivi e compensi, per le fattispecie diverse da quelle previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici;*
- b) abrogato con l.p. 3/2019*

(7) Ferme restando le competenze dell'ANAC, l'Agenzia effettua annualmente controlli a campione, con modalità definite dalla Giunta provinciale, su almeno il 20 per cento delle stazioni appaltanti, anche in funzione di audit.

SCOPO DELLA NORMA

L'articolo 5 può essere suddiviso in due parti: una parte (commi da 1 a 3; comma 7) si occupa di delineare il ruolo e i compiti dell'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici (d'ora in poi ACP). In particolare, l'ACP effettua gare in delega per conto delle diverse Amministrazioni provinciali; inoltre, all'ACP è attribuito il ruolo di soggetto aggregatore provinciale, quello di organo di consulenza e di interlocutore privilegiato nei confronti delle istituzioni nazionali. A queste funzioni il comma 7 ne ha aggiunta una ulteriore: restando ferme le competenze dell'ANAC, all'ACP compete il potere di effettuare controlli a campione, su base annua, secondo le modalità individuate dalla Giunta provinciale con la delibera n. 1/2018, su almeno il 20 per cento delle stazioni appaltanti, anche in funzione di audit. Inoltre, a seguito della riformulazione dell'art. 32 operata dalla l.p. 3/2019, all'ACP è attribuito il compito di effettuare i controlli sulle domande di abilitazione ai bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione e sulle domande di iscrizione ad Albi o Elenchi presentate dagli operatori economici. Tali domande di abilitazione o iscrizione valgono oggi quale dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, intesi quali requisiti di cui agli artt. 80, 83, 84 e 87 del Codice, la cui regolarità viene controllata dall'Agenzia su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti, selezionato almeno su base annuale.

L'altra parte della norma (commi 4, 5 e 6) si occupa del Sistema informativo contratti pubblici, vale a dire della piattaforma congegnata e messa a punto per la gestione delle procedure di gara relative all'affidamento degli appalti. Il comma 5 pone l'obbligo per i soggetti individuati nel precedente art. 2 di utilizzare tale piattaforma e, quindi, di gestire in via telematica le procedure di gara. Dal tenore letterale della disposizione emerge, infatti, come il ricorso alla modalità tradizionale cartacea sia del tutto eccezionale, ossia nei casi previsti dal successivo art. 38, comma 2, per i soli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro, e nei casi in cui la procedura non sia ancora disponibile in versione telematica. In altri termini, salve le eccezioni espressamente previste, chiunque sia soggetto alle prescrizioni della legge provinciale in tema di appalti è altresì obbligato a gestire le relative procedure in via telematica.

Ulteriore funzione della piattaforma è poi quella di adempiere agli obblighi di pubblicità: la pubblicazione degli avvisi, dei bandi e degli esiti di gara sul Sistema telematico della Provincia autonoma di Bolzano assolve tutti gli adempimenti connessi agli obblighi in materia di pubblicità previsti dalla normativa europea, nazionale e locale; è stato, invece, abrogato il punto b) del comma

6, secondo cui venivano ivi adempiuti anche gli obblighi di trasparenza in caso di vantaggi economici di qualsiasi genere attribuiti ad enti pubblici e privati.

CORRELAZIONI

Direttiva, art. 2 § 1 nn. 14, 15, 16 art. 22 § 1 commi 2 e 4

Codice, artt. 29; 37, comma 7, 8 e 9; 41, comma 2 bis

Legge provinciale n. 16/2015, art. 32; 38, comma 2

Delibere della Giunta provinciale: 23 dicembre 2002, n. 4892; 22 dicembre 2015, n. 1475; 21 marzo 2017, n. 287; 09 gennaio 2018, n. 1; 19 marzo 2019, n. 167.

OSSERVAZIONI

Il comma 1 riguarda i compiti dell'ACP quale centrale di committenza: questi corrispondono a quelli indicati dalla direttiva, tranne che per il riferimento al MEPAB.

L'obbligo di utilizzo della procedura telematica è stato generalizzato (prima era facoltativo per alcuni dei soggetti enumerati all'art. 2 della l.p. 16/2015).

Il comma 6, lett. b), abrogato con l.p. 3/2019 recitava: "per adempiere agli obblighi di trasparenza nel caso di vantaggi economici di qualsiasi genere attribuiti ad enti pubblici e privati".

Art. 6: Organizzazione per l'esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

(1) Il/La responsabile del procedimento di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è individuato/individuata tra i dipendenti in possesso della necessaria esperienza nello svolgimento di tale funzione. Il/La responsabile del procedimento, qualora non in possesso delle specifiche qualifiche professionali, deve ricorrere al supporto tecnico di cui al comma 3.

(2) Il/La responsabile del procedimento deve essere unico/unica per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico e per tutte le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. Nel caso in cui la stazione appaltante affidi all'Agenzia o ad altra centrale appaltante l'incarico di indire la procedura di gara, l'amministrazione appaltante provvede alla nomina del responsabile unico/della responsabile unica del procedimento, mentre l'Agenzia ovvero la centrale di committenza nomina il/la responsabile della procedura di gara.

(3) Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità o qualificazione necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del/della responsabile unico/unica del procedimento, secondo quanto attestato dal direttore/dalla direttrice competente, i compiti di supporto all'attività del/della responsabile unico/unica del procedimento possono essere affidati, con le procedure prescritte per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze o qualificazioni di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

(4) Il/La responsabile unico/unica del procedimento può fare parte delle commissioni nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture.

(5) L'organizzazione deve essere garantita dal/dalla responsabile unico/unica del procedimento, con eventuale supporto tecnico, dal/dalla progettista, dal direttore/dalla direttrice dei lavori e dal tecnico/dalla tecnica per la sicurezza.

(6) Fermi restando le attribuzioni delle singole strutture organizzative e i compiti attribuiti al responsabile unico/alla responsabile unica del procedimento, il direttore/la direttrice della struttura committente svolge i seguenti compiti:

- a) affidamenti in economia;*
- b) vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti;*
- c) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;*
- d) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi di cui all'articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta o assensi, comunque denominati;*
- e) accerta e certifica la sussistenza delle condizioni responsabili della carenza di personale tecnico in organico, le difficoltà a rispettare i tempi di programmazione dei lavori o a svolgere le funzioni di istituto, i lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, ovvero la necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;*
- f) motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, compresa la valutazione sull'opportunità di ricorrere al concorso di progettazione o al concorso di idee, se la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico;*
- g) coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure; verifica l'effettiva possibilità di svolgere all'interno dell'amministrazione le diverse fasi della progettazione senza l'ausilio di consulenze esterne;*
- h) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori e accerta la sussistenza delle condizioni che ai sensi della lettera g) giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni all'amministrazione aggiudicatrice;*
- i) trasmette agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice, sentito/sentita il direttore/la direttrice dei lavori, la proposta del coordinatore/della coordinatrice per l'esecuzione dei lavori riguardante la sospensione o l'allontanamento del soggetto esecutore, dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere ovvero la risoluzione del contratto;*
- j) per opere di particolare complessità, di lunga durata e di notevole impegno finanziario, la Giunta provinciale può delegare al responsabile unico/alla responsabile unica del procedimento i compiti sopra elencati, comprese le procedure di affidamento per importi inferiori alla soglia europea e la stipula di tutti i contratti connessi all'esecuzione dell'opera. Per tale attività il responsabile unico/la responsabile unica del procedimento si avvale delle risorse assegnategli dal direttore/dalla direttrice della ripartizione di appartenenza o del supporto esterno, qualora le risorse interne non siano sufficienti. Qualora il/la responsabile unico/a del procedimento delegato/a ricopra una posizione dirigenziale, lo stesso/la stessa mantiene detta posizione, anche nel caso in cui la direzione dell'ufficio di provenienza venga affidata, per la durata della delega, al/alla sostituto/a. 7)*

(7) Il comune e la comunità comprensoriale si dotano, nei modi previsti dal proprio ordinamento e dall'ordinamento dei comuni, di forme e metodi di organizzazione per le procedure negoziate, l'individuazione dell'operatore economico, la definizione della procedura, dell'autorità di gara e della commissione di valutazione. L'organizzazione deve essere garantita da un/una progettista, un direttore/una direttrice dei lavori, un tecnico/una tecnica per la sicurezza e dal/dalla responsabile del procedimento ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. 8)

SCOPO DELLA NORMA

Il contenuto della norma è variegato: in primo luogo delinea puntualmente i compiti del responsabile unico del procedimento (RUP); ricostruisce i poteri-doveri del direttore della struttura committente; infine, nel rispetto dell'autonomia degli Enti locali, lascia libertà ai comuni e alle comunità comprensoriali di regolare specifici aspetti delle procedure ad evidenza pubblica. Sui limiti all'autonomia regolamentare degli Enti locali, si rimanda all'art. 34, in particolare commi 1 e 2, l.p. 16/2015, e alle relative osservazioni.

CORRELAZIONI

Codice, art. 31

ANAC, Linea guida n. 3 “Responsabile Unico del Procedimento”

Delibere della Giunta provinciale: 21 marzo 2017, n. 287; 26 settembre 2017, n. 1008 (*Linea guida concernente commissioni di valutazione*)

Legge provinciale n. 16/2015, art. 6-bis.

Legge provinciale n. 17/1993, art. 6 comma 6

OSSERVAZIONI

La legge provinciale ha compiuto una scelta funzionale volta alla massima semplificazione, affermando la compatibilità tra il ruolo di RUP e quello di membro della commissione giudicatrice, aprendo pertanto a tale possibilità.

L'art. 6 assume un rilievo primario per la questione del rapporto tra fonte legislativa tradizionale e i nuovi strumenti normativi, noti sotto il nome di *soft law*. Ci si riferisce in particolare al rapporto con le linee guida ANAC numero 3 in tema di Responsabile Unico del Procedimento. Se, infatti, i nuovi strumenti normativi di *soft law* possono operare – stabilendo la disciplina di dettaglio – negli spazi contrassegnati dalla fonte primaria di rango legislativo (si estendono, quindi, entro i medesimi confini di competenza valevoli per la legge), l'esistenza di una norma, quale l'art. 6 l.p. 16/2015, manifestazione dell'esercizio della potestà legislativa provinciale, vale a circoscrivere, a monte, l'estensione della potestà legislativa statale in materia di RUP, e, di conseguenza, a delimitare la sfera di applicazione anche delle linee guida ANAC in argomento. Pertanto, se alla luce di quanto esposto sopra sicuramente non troverà applicazione quanto stabilito dalle Linee guida n. 3 in tema di incompatibilità tra il ruolo di RUP e quello di membro della commissione giudicatrice, allo stesso modo non troveranno applicazione tutte quelle disposizioni delle medesime Linee guida finalizzate a specificare aspetti la cui definizione spetta alla competenza del legislatore provinciale. Si tratta degli aspetti attinenti ai requisiti minimi richiesti per ricoprire il ruolo di RUP e alla relativa qualificazione, che verranno disciplinati a livello provinciale nel contesto del nuovo art. 6-bis l.p. 16/2015, il quale autorizza la Giunta provinciale ad emanare una norma di attuazione preordinata a definire i requisiti necessari ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti, tenendo conto dei principi previsti dalla normativa statale vigente. Di conseguenza, le Linee guida ANAC n. 3 risultano applicabili solamente nella parte relativa alla disciplina dei compiti e attribuzioni del RUP.

COLLEGAMENTI UTILI

- linea guida provinciale in tema di RUP:

http://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/appalti/downloads/LineeGuidaLP_RUP_2017_287.pdf

Art. 6-bis: Qualifica delle stazioni appaltanti

(1) Fermo restando quanto stabilito ai sensi dell'articolo 38 in tema di semplificazione ed organizzazione delle procedure di affidamento, la Giunta provinciale ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti definisce i requisiti necessari sulla base dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale, tenendo conto dei principi previsti dalla normativa statale vigente.

SCOPO DELLA NORMA

La norma è volta ad attribuire alla Giunta provinciale il potere di definire, con propri atti, i requisiti necessari in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti, tenuto conto anche delle caratteristiche e peculiarità del territorio.

La definizione dei requisiti necessari deve avvenire sulla base dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale.

Il raccordo con la normativa statale è garantito dall'ultima parte della disposizione.

CORRELAZIONI

Legge provinciale n. 16/2015 art. 38

Codice, art. 38

Delibera della Giunta provinciale, 21 marzo 2017, n. 287

OSSERVAZIONI

Nel contesto dell'esercizio di tale potestà normativa verranno disciplinati anche i profili relativi alla figura del RUP cui si è fatto cenno *supra* commento art. 6.

COLLEGAMENTI UTILI:

- linea guida provinciale in tema di RUP:

http://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/appalti/downloads/LineeGuidaLP_RUP_2017_287.pdf

CAPO III PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

SCOPO DELLE NORME

Il Capo III della legge provinciale si occupa, in maniera dettagliata, di due attività di grande importanza nel sistema dei contratti pubblici, vale a dire la programmazione e la progettazione. Nel contesto economico attuale si avverte più che mai l'importanza di un utilizzo attento delle risorse pubbliche. A tale scopo si è deciso di valorizzare queste due attività, nella consapevolezza che siano in grado di innescare – se svolte in maniera precisa e ponderata – una spirale virtuosa nell'acquisto di beni e servizi e nella realizzazione di opere pubbliche. La formulazione precisa delle norme di questo capo rende superflua ogni spiegazione (non già eventuali osservazioni applicative e correlazioni che quindi accompagneranno il testo di legge).

Art. 7: Programmazione dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture pubblici

(1) Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.

(2) Nel caso di realizzazione di opere pubbliche i programmi devono consentire di rilevare il costo complessivo di realizzazione per mettere a disposizione l'opera, indipendentemente dal numero e dal tipo di contratti cui fanno riferimento.

(3) Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità.

(4) Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

(5) Le amministrazioni pubbliche comunicano all'Agenzia ogni anno l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1, secondo le modalità definite dalla Giunta provinciale.

(6) Nei casi di interventi urgenti ovvero in quelli in cui intervengono esigenze straordinarie o imprevedibili o eventi calamitosi, nonché nei casi di modifiche dipendenti da nuove disposizioni legislative o regolamentari, le previsioni del programma annuale possono essere modificate nel corso dell'anno di riferimento.

(7) Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sulla piattaforma "Sistema informativo contratti pubblici" che provvede al contestuale inoltrare alle istituzioni centrali competenti, in ottemperanza alle disposizioni di utilizzo delle piattaforme informative regionali.

(8) La Giunta provinciale definisce i contenuti degli schemi per la programmazione triennale dei lavori pubblici e per la programmazione biennale di forniture e servizi, nonché le relative modalità di pubblicazione.

(9) Il servizio di trasporto pubblico locale è principalmente garantito dalla Provincia autonoma di Bolzano, anche attraverso un modello di gestione pubblica in house o azienda speciale, secondo i principi della mobilità sostenibile, nel rispetto della normativa unionale. Nelle more dell'individuazione della società o dell'azienda speciale la Provincia assicura con propri provvedimenti la prosecuzione del servizio all'utenza. Sono fatti salvi gli affidamenti con gara delle linee di trasporto minori e complementari nell'ambito di un sistema integrato della mobilità nonché gli interventi di promozione delle piccole e medie imprese nel trasporto locale

CORRELAZIONI

Codice, art. 21

OSSERVAZIONI

L'approvazione del programma di opere e lavori pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità degli stessi.

La l.p. 3/2019 ha aggiunto due commi all'articolo in commento: con il comma 8 si è inteso razionalizzare e semplificare l'adempimento di programmazione garantendo una leale collaborazione nei confronti delle istituzioni centrali. Con il comma 9, nell'ambito del trasporto pubblico locale, si è prevista la possibilità per la Provincia autonoma di Bolzano di non ricorrere al mercato, ma di optare per un modello di gestione pubblica in house o per mezzo della costituzione di un'azienda speciale.

Art. 8: Progettazione in generale

(1) In caso di lavori, servizi e forniture l'amministrazione aggiudicatrice fissa le caratteristiche dell'opera o del progetto e indica l'importo di spesa presunta complessiva, suddiviso per gli importi relativi a lavori, servizi e forniture, prima di procedere all'affidamento delle prestazioni di progettazione.

(2) La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo, in modo da assicurare la qualità dell'opera e la rispondenza alle relative finalità.

(3) Per gli appalti assegnati dalla Provincia autonoma di Bolzano, le variazioni non essenziali alle caratteristiche dell'opera, comprese le forniture necessarie per renderla funzionale, che sono contenute entro il limite del quinto dell'importo totale di spesa presunta, sono approvate dall'assessore/ assessora competente. Le variazioni non essenziali sopra il quinto dell'importo totale di spesa presunta, comprese le forniture necessarie per rendere funzionale l'opera, e le variazioni essenziali, sono approvate dalla Giunta provinciale previo conforme parere tecnico.

(4) La progettazione e la direzione lavori sono svolte dagli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici o possono anche essere affidate a professionisti esterni.

(5) Tutte le progettazioni devono garantire il rispetto dei seguenti principi:

- a) rispondenza della progettazione alle prescrizioni funzionali ed economiche previste;*
- b) rispondenza del progetto alla normativa vigente in materia;*
- c) correlazione di ciascuna singola voce del computo metrico estimativo agli elaborati grafici e alle specifiche tecniche.*

CORRELAZIONI

Codice, artt. 23, 24, 46

Regolamento, artt. 14, 43

Legge provinciale n. 16/2015, art. 9, comma 1

Linea guida ANAC n. 1 Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263

OSSERVAZIONI

Il primo comma della disposizione impone all'amministrazione aggiudicatrice di fissare le caratteristiche dell'opera, separando, nella stima dei costi, le voci relative ai settori dei lavori, servizi e forniture.

In merito al 2 comma, la necessità della progettazione riguarda l'opera pubblica complessivamente intesa, salve le eccezioni stabilite dalla l.p. agli articoli 9 e 10 e dalla legislazione nazionale. Di regola, la progettazione si articola su tre livelli, i cui contenuti sono descritti dalla normativa statale e dalle relative norme di attuazione. Si ricorda che i tre livelli progettuali sono preceduti dal documento preliminare alla progettazione, avente carattere obbligatorio soltanto nell'ambito territoriale altoatesino. Si osserva, inoltre, che con l.p. 3/2019 il legislatore provinciale ha espunto dal testo del comma 2 il riferimento alle forniture, eliminando, pertanto, l'incongruenza che presentava l'articolato previgente.

Ne deriva che la progettazione degli appalti di forniture e servizi segue la disciplina delineata dall'art. 23, commi 14 e 15, del Codice.

Il comma 3 si occupa di individuare l'organo competente all'approvazione delle varianti incidenti sulle caratteristiche dell'opera, in ipotesi di appalti affidati dalla Provincia autonoma di Bolzano, individuato nell'assessore competente.

Art. 9: Progettazione di opere pubbliche

(1) Salvo quanto previsto dall'articolo 10, negli appalti relativi a lavori di importo non superiore a un milione di euro, e forniture d'importo fino alla soglia UE, la progettazione può essere eseguita in un solo livello. Questo livello di progettazione deve comunque contenere tutte le prestazioni necessarie per l'opera specifica.

(2) Negli appalti di lavori e relativi appalti di forniture di importo fino a 40.000 euro, che non richiedano concessione edilizia o altre autorizzazioni o condizioni, la richiesta di offerta deve consistere in una descrizione dettagliata della prestazione da eseguire e da un elaborato grafico con un livello di dettaglio che consenta di identificare in maniera univoca la prestazione e il corrispettivo.

CORRELAZIONI

Codice, artt. 23 e 24

Delibera della Giunta provinciale, 27 giugno 2017, n. 695

OSSERVAZIONI

L'art. 9 stabilisce delle deroghe alla necessità - espressa dall'art. 8 l.p. 16/2015 in tema di opere pubbliche, e dall'art. 23, comma 14 e 15 del Codice in tema di servizi e forniture - che la progettazione si articoli su tre livelli. Il primo comma ammette la possibilità che la progettazione avvenga in un unico livello per gli appalti di lavori fino a un milione di euro e forniture fino alla soglia comunitaria. Il 2 comma stabilisce un'ulteriore eccezione per gli appalti di lavori e forniture

fino a 40.000 euro, per i quali è sufficiente che la richiesta di offerta sia corredata da una progettazione semplificata, consistente in una descrizione dettagliata della prestazione da eseguire e in un elaborato grafico con un livello di dettaglio che consenta di identificare, in maniera univoca, la prestazione e il corrispettivo.

Tale norma ha trovato una ulteriore specificazione nella delibera della Giunta provinciale del 27 giugno 2017, n. 695.

Si precisa che i limiti di carattere economico indicati dalla disposizione sono da intendersi come importi a base d'asta.

COLLEGAMENTI UTILI

Linea guida concernente appalti di lavori di importo fino a 40.000 euro, che non richiedano concessione edilizia o altre autorizzazioni o condizioni - Verifica di progetto e validazione (delibera della Giunta provinciale, n. 695 del 27 giugno 2017):

http://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/appalti/downloads/LineeGuidaLP_LavoriSotto40000_695_2017.pdf

Art. 10: Disciplina della manutenzione delle opere pubbliche

(1) Per lavori di manutenzione, di sistemazione e di ripristino di opere pubbliche, la progettazione può essere eseguita in un solo livello. Questo livello di progettazione deve comunque contenere tutte le prestazioni necessarie per l'opera specifica.

(2) Per lavori, forniture e interventi di manutenzione di opere della Provincia il provvedimento di approvazione dei programmi di intervento sostituisce l'approvazione del progetto, sempre che il relativo importo non sia superiore a 200.000 euro.

CORRELAZIONI

Codice, art. 21, 23, 24

Art. 11: Parere consultivo sul progetto

(1) I progetti delle opere pubbliche sono sottoposti all'esame del competente organo consultivo della Giunta provinciale per il parere tecnico, amministrativo ed economico, ai sensi della normativa provinciale vigente in materia.

(2) La richiesta di parere all'organo consultivo è facoltativa per i progetti di lavori di manutenzione, nonché per quelli di fornitura di arredamento e di quant'altro occorra perché l'opera possa considerarsi compiuta e rispondente alle finalità cui è destinata.

(3) Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla osta per l'esecuzione di opere di pronto soccorso e di ripristino oppure per opere di prevenzione urgente che si rendono necessarie in seguito a concomitanti eventi calamitosi come frane, valanghe, alluvioni e altre calamità.

(4) Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla osta per lavori di sistemazione, ripristino, ristrutturazione e rettifica di infrastrutture primarie, d'importo inferiore a 500.000 euro, incluse nei piani urbanistici, che siano disposti dalla Provincia.

CORRELAZIONI

Legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38

Art. 12: Approvazione del progetto

(1) I progetti delle opere sono approvati dall'amministrazione aggiudicatrice, sentito il parere tecnico, amministrativo ed economico dell'organo consultivo competente della Provincia, ove prescritto.

(2) Il rilascio della concessione edilizia o della dichiarazione di conformità urbanistica non è subordinato alla disponibilità degli immobili, se l'acquisizione di essi può effettuarsi anche in via espropriativa o nel caso di assegnazione provvisoria.

(3) Quando l'opera da realizzare con la procedura di partenariato pubblico privato o di concessione non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, con l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica o del progetto definitivo, l'amministrazione pubblica determina l'adozione della variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 21, commi 1 o 2, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.

CORRELAZIONI

Codice, art. 27

Regolamento, art. 15

OSSERVAZIONI

L'art. 12, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 33, comma 3, della l.p. 6 luglio 2017, n. 8.

Art. 13: Abbellimento di opere pubbliche

(1) Le amministrazioni che provvedono all'esecuzione di opere pubbliche possono destinare al loro abbellimento, mediante opere artistiche, una quota non superiore al tre per cento del primo milione del valore presunto dell'opera pubblica e una quota non superiore all'uno per cento dell'importo residuo.

(2) Alla scelta dell'opera d'arte provvede una commissione giudicatrice nominata dall'amministrazione aggiudicatrice, composta da non più di cinque membri. La commissione giudicatrice è composta in prevalenza da esperti. Della stessa fa parte il/la responsabile unico/unica del procedimento.

(3) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle costruzioni dell'Istituto per l'edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano, qualora si tratti di interventi di arte pubblica nei quartieri di nuovo insediamento urbano o nei complessi edilizi di particolare interesse sociale.

CORRELAZIONI

Legge 29 luglio 1949, n. 717

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 23 marzo 2006 (Linee guida per l'applicazione della legge n. 717/1949 recante norme per l'arte negli edifici pubblici)

Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 maggio 2014, n. 3728

Art. 14: Indagini geologiche

(1) Gli enti soggetti al controllo della Provincia depositano una copia delle indagini geologiche, ove previste per la realizzazione di un'opera pubblica, presso l'Ufficio provinciale Geologia e prove materiali.

(2) Le competenze del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui alla legge 4 agosto 1984, n. 464, sono espletate nel territorio della provincia di Bolzano dall'Ufficio provinciale Geologia e prove materiali. A questo ufficio vanno fatte le comunicazioni di perforazioni nel suolo e di opere di gallerie.

(3) L'Ufficio provinciale Geologia e prove materiali predispone un catasto geologico e geotematico provinciale e le relative banche dati.

Art. 15: Verifica tecnica e controllo

(1) Il documento preliminare alla progettazione fornisce, oltre alle precisazioni di natura progettuale e procedurale, le prime indicazioni sui criteri di valutazione delle offerte, indica i criteri, i contenuti e i momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione e tiene conto dell'obiettivo delle singole opere.

(2) La verifica tecnica del progetto deve assicurare la congruenza tra progettazione, procedura di scelta del contraente ed esecuzione.

(3) Le clausole contrattuali di esecuzione devono prevedere adeguati meccanismi a tutela dell'adempimento di quanto offerto in sede di gara.

(3-bis) Per la progettazione di opere di importo inferiore a un milione di euro la verifica e la validazione non sono necessarie

CORRELAZIONI

Codice, art. 26

Delibera della Giunta provinciale, 27 giugno 2017, n. 695

OSSERVAZIONI

Il documento preliminare alla progettazione è un documento, precedente ai tre livelli progettuali, obbligatorio solamente in ambito altoatesino. Tale documento, di competenza del RUP, dovrà contenere: le precisazioni di natura progettuale e procedurale; le prime indicazioni sui criteri di valutazione delle offerte; i criteri, i contenuti e i momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione, tenuto conto dell'obiettivo delle singole opere.

Prima dell'entrata in vigore della l.p. 3/2019, la verifica e validazione di progetto dovevano essere eseguite per tutti i lavori pubblici, eccetto quelli contemplati dalla delibera 27 giugno 2017, n. 695. A partire dal 26 luglio 2019, per le gare pubblicate successivamente a tale data, la verifica e la validazione di progetti per opere di importo inferiore ad un milione di euro, inteso come importo a base di gara, è diventata una mera facoltà, con una netta semplificazione della procedura per le opere pubbliche minori. Trattandosi di mera facoltà, ne consegue che il RUP può, con atto motivato, richiedere che vengano comunque esperite le procedure di verifica e di validazione.

La verifica riveste un'importanza centrale nell'ambito del subprocedimento di progettazione in quanto, ai sensi dell'art. 205, comma 2, terzo capoverso, del Codice, essa impedisce che gli aspetti progettuali verificati possano poi essere oggetto di riserva durante l'esecuzione. Per quanto riguarda il contenuto della verifica, si rinvia alla disciplina codicistica nazionale.

COLLEGAMENTI UTILI:

Linea guida concernente appalti di lavori di importo fino a 40.000 euro, che non richiedano concessione edilizia o altre autorizzazioni o condizioni - Verifica di progetto e validazione

http://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/appalti/downloads/LineeGuidaLP_LavoriSotto40000_695_2017.pdf

CAPO IV

CALCOLO DEL VALORE DEGLI APPALTI E SOGLIE

Art. 16: Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti

(1) Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice, compresi tutte le opzioni e gli eventuali rinnovi dei contratti, come esplicitamente stabilito nei documenti di gara. Tale valutazione avviene sulla base degli elenchi dei prezzi di riferimento attuali, approvati dalla Giunta provinciale. Quando l'amministrazione aggiudicatrice prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

(2) Se un'amministrazione aggiudicatrice è composta da unità operative distinte, si tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di appalto, i valori possono essere stimati dall'unità in questione.

(3) La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare che rientri nell'ambito di applicazione della suindicata direttiva, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.

(4) Il valore stimato dell'appalto è valido al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura d'appalto.

(5) Per gli accordi quadro e le convenzioni e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata dell'accordo quadro, della convenzione o del sistema dinamico di acquisizione.

(6) Nel caso di partenariati per l'innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.

(7) Per gli appalti pubblici di lavori, il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi, nonché del valore stimato complessivo di tutte le forniture e di tutti i servizi che sono messi a disposizione del contraente dall'amministrazione aggiudicatrice, a condizione che siano necessarie all'esecuzione dei lavori.

(8) Quando un'opera prevista o una prestazione di servizi prevista può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, è computato il valore stimato complessivo della totalità di tali lotti. Quando il valore aggregato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE, la direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

(9) *Quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, nell'applicazione dell'articolo 4, lettere b) e c), della direttiva 2014/24/UE si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti. Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia, la direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.*

(10) *In deroga ai commi 8 e 9, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti per singoli lotti senza applicare le procedure previste dalla direttiva, a condizione che il valore stimato, al netto dell'IVA, del lotto in questione sia inferiore a 80.000 euro per le forniture o i servizi oppure a 1.000.000 di euro per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee o il progetto di prestazione di servizi. Nelle procedure di valore inferiore alla soglia UE il valore cumulato dei lotti aggiudicati senza applicare la procedura prevista per l'intero importo dell'opera non può superare il 30 per cento del valore cumulato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione di forniture omogenee o il progetto di prestazione di servizi.*

(11) *Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:*

- a) il valore reale complessivo dei contratti successivi dello stesso tipo aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio finanziario precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale,*
- b) oppure il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio finanziario, se questo è superiore a dodici mesi.*

(12) *Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione, l'affitto o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:*

- a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell'importo residuo;*
- b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o se questa non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.*

(13) *Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è, a seconda dei casi, il seguente:*

- a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;*
- b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;*
- c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione.*

(14) *Per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:*

- a) nel caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a 48 mesi: il valore complessivo per l'intera loro durata;
- b) nel caso di appalti di durata indeterminata o superiore a 48 mesi: il valore mensile moltiplicato per 48.

(15) Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici di opere e di servizi va operato tenuto conto, tra l'altro:

- a) delle risorse economiche effettivamente allocate dall'amministrazione aggiudicatrice al momento dell'indizione della procedura di aggiudicazione;
- b) della disponibilità effettiva in capo all'amministrazione aggiudicatrice di autorizzazioni e documentazioni necessarie per la realizzazione dell'oggetto dell'appalto;
- c) di ulteriori fattori di contesto connessi all'oggetto dell'appalto e funzionali alla sua realizzazione, che non rientrano nella disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice.

(16) Nessun progetto d'opera né appalto di servizi può essere frazionato per escluderlo dall'applicazione delle disposizioni concernenti le modalità di affidamento.

SCOPO DELLA NORMA

La norma offre una serie di criteri e parametri per stabilire il valore complessivo dell'appalto, rilevante ai fini della scelta del tipo di procedura ad evidenza pubblica da impiegare.

CORRELAZIONI

Direttiva, *consideranda* nn. 1, 2, 20, 78; artt. 4, 5

Codice, art. 35

OSSERVAZIONI

Molti dei commi di cui si compone l'articolo riprendono le disposizioni della direttiva, le quali, per il grado di dettaglio, hanno natura *self executing*.

Si segnala l'importanza della regola posta dal comma 10, a mente del quale, qualora l'importo complessivo dell'appalto sia superiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti per singoli lotti senza applicare le procedure previste dalla direttiva, a condizione che il valore stimato, al netto dell'IVA, del lotto in questione sia inferiore a 80.000 euro per le forniture o i servizi oppure a 1.000.000 di euro per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee o il progetto di prestazione di servizi. Diversamente, per gli appalti il cui importo sia inferiore alla soglia comunitaria viene indicata una percentuale maggiorata (30%) per i lotti che possono essere aggiudicati senza applicare la procedura prevista per l'importo complessivo dei lotti cumulati; tale misura ha l'obiettivo di favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese e non è prevista nel corrispondente art. 35, comma 11, del Codice.

In sede di calcolo del valore stimato dell'appalto occorre fare riferimento agli elenchi prezzi in vigore. A questo riguardo, il prezzario provinciale prevede una modifica dei prezzi e delle descrizioni di singole posizioni, se motivata dal progettista, può essere operata di caso in caso. Per quanto riguarda i prezzi, la variazione può essere giustificata in presenza di particolari situazioni legate al cantiere (ad es. quantità, logistica ideale, particolari difficoltà di esecuzione, prevedibile difficoltà nell'installazione del cantiere o nell'utilizzo di macchine, difficile raggiungibilità della località di lavoro, ecc.). Ne discende che, con motivazione/giustificazione del progettista possono essere modificati singoli prezzi in un progetto, a condizione che la motivazione/giustificazione

faccia riferimento ad una situazione particolare e sia ben argomentata. Occorrerà quindi allegare l'analisi dei prezzi, che, in questo caso, si rende necessaria non già per aggiungere una voce nuova, non esistente nel prezzario, bensì per poter giustificare in modo esaustivo il discostamento dal prezzario. Tale analisi dei prezzi dovrà inoltre essere messa a disposizione degli operatori economici per garantire la massima trasparenza.

Si osserva, inoltre, che il mancato utilizzo del prezzario attualmente vigente per inesistenza della prestazione richiesta comporta il medesimo onere di messa a disposizione, da parte della stazione appaltante, dell'analisi dei prezzi dalla medesima compiuta.

COLLEGAMENTI UTILI

Si rinvia al “Vademecum informativo sulla suddivisione dei lotti” pubblicato sul sito dell'ACP

Art. 17: Soglie per prestazioni professionali

(1) Per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dei servizi ad essi connessi si applicano le seguenti disposizioni:

a) affidamento diretto per incarichi d'importo inferiore a 40.000 euro;

b) per incarichi d'importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiori a 100.000 euro vanno invitati almeno cinque professionisti a presentare un'offerta;

c) per incarichi d'importo pari o superiore a 100.000 euro e fino alla soglia UE vanno invitati almeno dieci professionisti a presentare un'offerta.

(2) La Giunta provinciale definisce i criteri per garantire la possibilità di partecipazione di professionisti che sono abilitati da meno di cinque anni all'esercizio della professione.

SCOPO DELLA NORMA

La disposizione fissa delle soglie diverse per tali tipologie di appalti in considerazione delle particolarità delle prestazioni che ne formano oggetto. L'obiettivo del legislatore provinciale è quello di garantire un'ampia partecipazione dei professionisti alle procedure di gara, con un occhio di riguardo nei confronti dei giovani professionisti. La l.p. 3/2019 è intervenuta sul primo comma dell'articolo chiarendo la portata della norma: l'espressione “*prestazioni professionali connesse con la progettazione ed esecuzione di opere pubbliche*” è stata sostituita quella maggiormente precisa di “*servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dei servizi ad essi connessi*”. Per comprendere meglio l'effettiva portata della norma, è opportuno segnalare il collegamento sistematico con il Codice, in particolare con l'art. 3, comma 1, lett. vvvv), il quale sancisce che i “servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dei servizi ad essi connessi” consistono in quei servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2005/36/CE. Come esempio concreto è possibile citare la redazione dei piani delle zone di pericolo ai quali, poi, non consegue la realizzazione di alcun tipo di opera pubblica.

CORRELAZIONI

Legge provinciale n. 16/2015. artt. 26, 27

Codice, artt. 24, 35, 36, 46

ANAC, Linea guida n. 1 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 263/2016

Delibere della Giunta provinciale: 1 marzo 2010 n. 365; 11 novembre 2014, n. 1308; 2 settembre 2014, n. 1041; 31 maggio 2016, n. 570; n. 778 del 07.08.2018;

Decreto del Direttore ACP n. 36/2017

OSSERVAZIONI

In caso di procedura negoziata gli invitati devono possedere i requisiti di partecipazione alla gara. La disposizione deve essere letta congiuntamente all'art. 27, commi 6 e 7 della l.p. 16/2015, che prescrive l'obbligo, in capo agli operatori economici, di iscrizione all'elenco telematico predisposto dal Sistema informativo contratti pubblici, al fine di poter partecipare alle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando. Tale obbligo di iscrizione vale quindi sia per la partecipazione alle procedure negoziate di cui all'articolo 27, che per quelle previste all'art. 17 e 26 della l.p. 16/2015.

Gli inviti devono essere effettuati dal RUP, tra il ventaglio di operatori economici iscritti nell'elenco, previa verifica del possesso dei criteri di selezione in capo ai soggetti da invitare. Qualora non vi fosse un numero di operatori economici iscritti sufficiente a soddisfare il numero minimo di inviti, sarà onere del RUP attivare la procedura di indagine di mercato finalizzata a individuare altri operatori economici per raggiungere il numero minimo prescritto dalla norma. Se individuati, tali operatori economici saranno tenuti ad iscriversi all'elenco telematico. Si ricorda, infatti, che possono essere invitati alla successiva procedura negoziata solo operatori economici iscritti nell'elenco telematico.

Ne discende che solo qualora, anche a seguito di indagine di mercato, non si trovino soggetti economici in numero sufficiente a raggiungere il requisito numerico stabilito, il RUP potrà procedere anche con un numero inferiore di invitati; ciò non potrà quindi avvenire per la semplice mancanza di soggetti iscritti nell'elenco. Altrimenti detto, il RUP dovrà procedere a invitare operatori economici nel numero stabilito dalla legge, qualora esistenti nel settore merceologico di riferimento.

COLLEGAMENTI UTILI

Linea guida per concorsi di progettazione

<http://www.provincia.bz.it/lavoro->

[economia/appalti/downloads/1098_2018_Berichtigung_AWR_Planungswettbewerbe_20181105.pdf](http://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/appalti/downloads/1098_2018_Berichtigung_AWR_Planungswettbewerbe_20181105.pdf)

CAPO V

SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

Art. 18: Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

(1) Il concorso di progettazione è uno strumento per incentivare la qualità architettonica ed è utilizzato in via prioritaria per opere di particolare rilevanza sotto il profilo urbanistico, architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo nonché tecnologico. Nei concorsi di progettazione, le prestazioni specialistiche possono essere affidate mediante procedura separata. Per la determinazione delle soglie di rilevanza comunitaria, è computato il valore complessivo della totalità delle prestazioni dello stesso tipo.

(2) Alla scelta del progetto provvede una commissione nominata dall'amministrazione aggiudicatrice, composta da non più di cinque membri. La commissione è composta in prevalenza da tecnici ed esperti. Almeno un terzo dei membri della commissione deve possedere una qualifica almeno equivalente a quella richiesta ai partecipanti alla gara.

(3) Al fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza, nella determinazione dei requisiti tecnico-organizzativi si possono considerare anche i servizi espletati più di tre anni prima.

(4) Nel caso di affidamenti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le fasi per giungere all'individuazione della migliore offerta possono essere le seguenti:

- a) valutazione dell'offerta tecnica anonima e attribuzione del punteggio;*
- b) invito al colloquio di valutazione limitato al numero di offerenti indicato nei documenti di gara che hanno ottenuto la migliore valutazione tecnica di cui alla lettera a);*
- c) redazione della graduatoria tecnica definitiva sulla base dell'esito del colloquio e della valutazione delle referenze;*
- d) apertura dell'offerta economica e attribuzione del punteggio totale.*

(5) In sede di valutazione possono essere valutate competenze specifiche sulla base del sistema European Qualification Framework (EQF) o di analoghi sistemi di qualificazione. È ammessa la valutazione dell'esito di un colloquio volto a verificare le modalità di esecuzione della prestazione offerta. La Giunta provinciale emana linee guida per l'applicazione dei criteri di valutazione nelle procedure basate sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

(6) La relazione tecnica illustrativa delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico si compone, a discrezione della stazione appaltante, di un numero massimo di dieci pagine formato A4 o cinque pagine formato A3 e non può contenere disegni, foto o altre rappresentazioni grafiche.

(7) Il capitolato prestazionale per incarichi aventi ad oggetto servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e servizi ad essi connessi, nonché le relative tariffe, sono determinati dalla Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(8) *L'utilizzo della procedura basata sul criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa individuata unicamente in base al prezzo è ammesso per incarichi d'importo inferiore a 40.000 euro. Vengono escluse automaticamente le offerte considerate anormalmente basse secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.*

SCOPO DELLA NORMA

Ai primi due commi, la norma detta disposizioni specifiche relative al concorso di progettazione. Nei commi successivi, essa detta disposizioni generali sui servizi attinenti all'architettura e ingegneria. La l.p. 3/2019 è intervenuta riformulando parte della disposizione al fine di rendere più efficiente lo svolgimento della procedura di gara.

CORRELAZIONI

Direttiva, *consideranda* nn. 43, 120; artt. 78, 80

Codice, artt. 3 lett ddd), 46, 152, 153, 154, 155, 157

ANAC, Linea guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 263/2016

Delibere della Giunta provinciale: 7 agosto 2018, 778 (*Linea guida per gare di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*) 14 marzo 2017, n. 258 (*Linea guida per i concorsi di progettazione*), come rettificata dalla delibera 1098 del 30/10/2018; 31 maggio 2016, n. 570 (*Criteri per l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse nelle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - Criteri qualitativi per l'occupazione di personale apprendista nell'aggiudicazione degli appalti*); 11 novembre 2014, n. 1308 (*Capitolato prestazionale per il conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori, supporto al responsabile del procedimento RUP, coordinatore per la sicurezza nei cantieri ed altre presentazioni professionali connesse con la progettazione e realizzazione di opere pubbliche*); 4 marzo 2002, n. 717 (*Istituzione dell'Elenco dei professionisti di fiducia per l'affidamento di incarichi, di corrispettivo inferiore a 200.000 DSP, relativi a prestazioni professionali connesse alla progettazione e realizzazione di lavori pubblici*); 29 ottobre 2001, n. 3769 (*Modifica del Disciplinare per il conferimento di incarichi di progettazione e di direzione lavori di opere pubbliche*).

OSSERVAZIONI

Nel comma 1, secondo periodo, è prevista la possibilità di limitare il concorso di progettazione alla sola prestazione principale (ad esempio, nel campo dell'edilizia, alla sola progettazione architettonica), con la conseguenza secondo cui, per l'affidamento delle prestazioni secondarie, (progettazione statica, impianti sanitari, impianti elettrici, coordinamento sicurezza, ecc.) sarà possibile indire una gara separata.

Nel caso di utilizzo della procedura basata sul criterio del prezzo più basso vengono escluse automaticamente le offerte considerate anormalmente basse secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. A questo riguardo occorre segnalare come, a seguito della novella legislativa che ha interessato il comma 8, circoscrivendo la possibilità di utilizzare il criterio del prezzo più basso unicamente per incarichi di importo inferiore a 40.000 euro, tale disposizione ha perduto di rilevanza pratica. Nel caso di affidamenti mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le relative fasi procedurali possono riguardare, nell'ordine, la valutazione dell'offerta tecnica anonima, l'invito al colloquio di valutazione, la redazione della graduatoria tecnica finale e la successiva apertura dell'offerta economica e determinazione del punteggio totale.

Al fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza, nella determinazione dei requisiti tecnico-organizzativi, si possono considerare anche i servizi espletati oltre i tre anni precedenti.

La l.p. 3/2019 è intervenuta sul comma 5 della disposizione eliminando il limite temporale di dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando per la piena valutazione delle referenze relative all'espletamento dei servizi idonei alla dimostrazione della professionalità del concorrente, in aderenza al bando-tipo ANAC n. 3 e alla linea guida ANAC n. 1, aggiornata proprio su questo punto con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019. Gli offerenti potranno quindi allegare servizi svolti durante tutto l'arco temporale della propria attività professionale senza che a tali referenze venga automaticamente attribuita una valutazione inferiore. L'intervento legislativo del 2019 ha chiarito poi un aspetto problematico: il comma 6 stabilisce la lunghezza massima della relazione tecnica illustrativa delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, sostituendo il vecchio termine "schede" col termine "pagine", di più facile comprensione. Con le modifiche di legge si è poi precisato come rientri nella discrezionalità della stazione appaltante ridurre il suddetto numero di pagine.

COLLEGAMENTI UTILI

Linea guida per concorsi di progettazione

http://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/appalti/downloads/1098_2018_Berichtigung_AWR_Planungswettbewerbe_20181105.pdf

CAPO VI ATTIVITÀ PREPARATORIE

Art. 20: Consultazioni preliminari di mercato

(1) Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato ai fini della preparazione dell'appalto e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti richiesti. Lo scopo delle consultazioni preliminari di mercato non è la verifica o la fissazione di prezzi già presenti in elenchi prezzi o parametri di corrispettivi.

(2) A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere o accettare consulenze da parte di esperti o autorità indipendenti o di partecipanti al mercato. Tali consulenze possono essere utilizzate per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbiano l'effetto di falsare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

SCOPO DELLA NORMA

Le consultazioni preliminari di mercato sono uno strumento, a disposizione della stazione appaltante, per meglio preparare una procedura di appalto, informando altresì gli operatori economici dell'imminente avvio della stessa. La consultazione preliminare di mercato si distingue dall'indagine di mercato. Sono due istituti diversi, con funzioni diverse: per mezzo della consultazione preliminare di mercato le amministrazioni aggiudicatrici interagiscono, a fini consultivi, con esperti, autorità indipendenti o partecipanti al mercato per predisporre la procedura di appalto in programma; diversamente, l'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali operatori economici interessati, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate.

Inoltre, le consultazioni preliminari di mercato possono essere validamente utilizzate anche come strumento per verificare l'eventuale natura infungibile dei beni, dei servizi o delle prestazioni, al fine di consentire all'Amministrazione aggiudicatrice di avvedersi se esista o meno una platea più ampia di soggetti cui potersi rivolgere ovvero se sia possibile procedere all'affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi del successivo art. 25, comma 1, lett. b).

La l.p. 3/2019 è intervenuta sulla platea di soggetti potenzialmente coinvolti nelle consultazioni: al posto di "operatori economici" la legge parla oggi di "partecipanti al mercato" ricomprendendo così anche le associazioni di categoria e i portatori di interessi diffusi.

Per completezza, si rinvia al commento dell'art. 16 in punto di prezzario ed analisi dei prezzi in caso di discostamento dal medesimo.

CORRELAZIONI

Direttiva, *considerandum* 42; artt. 40, 41

Codice, art. 66

ANAC, Linee Guida n. 14, "*Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato*"

ANAC, Linee Guida n. 8, "*Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili*"

OSSERVAZIONI

La norma conferma le indicazioni presenti nella Direttiva.

Art. 21: Partecipazione precedente di candidati o offerenti

(1) Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito una consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente in questione.

(2) Le misure di cui al comma 1 includono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte. Il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura unicamente nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto dell'obbligo di osservare il principio della parità di trattamento.

(3) Prima di tale eventuale esclusione, ai candidati o agli offerenti è offerta la possibilità di provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non è un elemento in grado di falsare la concorrenza. Le misure adottate sono documentate in un'apposita relazione unica.

SCOPO DELLA NORMA

La norma mira a garantire che lo svolgimento delle procedure di gara avvenga nel rispetto della parità di trattamento tra i candidati e senza alcuna alterazione della concorrenza. A tal fine, l'art. 21 impone alle stazioni appaltanti di adottare misure adeguate per fronteggiare le ipotesi in cui un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito una consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto. Solamente qualora non sia in alcun modo possibile ristabilire la parità di trattamento tra i candidati, il candidato o l'offerente ritenuto avvantaggiato verrà escluso, previa instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti.

CORRELAZIONI

Direttiva, considerandum 42; artt. 40, 41

Codice, art. 67

Art. 22: Lotta alla corruzione, prevenzione dei conflitti di interesse e clausole sociali

(1) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono adottare misure adeguate per combattere le frodi, il clientelismo e la corruzione e per prevenire, individuare e risolvere in modo efficace i conflitti di interesse insorti nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la trasparenza della procedura di aggiudicazione e la parità di trattamento di tutti i candidati e gli offerenti.

(2) Il concetto di conflitti di interesse copre almeno i casi in cui il personale di un'amministrazione aggiudicatrice o di un ente aggiudicatore che interviene nello svolgimento della procedura di

aggiudicazione o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione.

(3) Per quanto riguarda i conflitti di interesse, le misure adottate non vanno al di là di quanto sia strettamente necessario per prevenire un conflitto di interessi potenziale o eliminare il conflitto di interessi identificato.

(4) Negli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera l'operatore economico risultato primo in graduatoria a seguito dell'apertura delle offerte economiche è tenuto a dimostrare con riguardo all'esecuzione della commessa, l'entità del costo del personale definito con riguardo al contratto collettivo nazionale ed al contratto territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro. Il responsabile unico del procedimento verifica la congruità del costo del personale indicato dall'operatore economico ai fini della proposta di aggiudicazione, e ne verifica il rispetto in fase di esecuzione.

(5) Gli operatori economici, nell'esecuzione di appalti pubblici, devono garantire il rispetto degli obblighi vigenti in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale o dalla normativa provinciale, da contratti collettivi, sia di settore che interconfederali nazionali e territoriali, o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

SCOPO DELLA NORMA

Dalla rubrica della norma emergono i tre obiettivi che la disposizione intende perseguire, vale a dire la lotta alla corruzione, la prevenzione di conflitti di interessi e la cura di istanze in senso lato sociali. Quanto al primo aspetto, è opportuno rinviare alle norme in materia anticorruzione (l. 190/2012) non senza ricordare come le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori debbano adottare misure adeguate per combattere le frodi, il clientelismo e la corruzione e per prevenire, individuare e risolvere in modo efficace i conflitti di interesse insorti nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la trasparenza della procedura di aggiudicazione e la parità di trattamento di tutti i candidati e gli offerenti.

Le situazioni di conflitto d'interesse in tutte le declinazioni in cui simile fattispecie può presentarsi sono oggetto di grande attenzione sia da parte del legislatore provinciale che da parte di quello nazionale; ciò che si vuole evitare è il manifestarsi di situazioni nelle quali l'esistenza di rapporti o interessi di vario tipo vadano a minare la terzietà, l'imparzialità e l'obiettività dei soggetti coinvolti nelle procedure di gara, cui competono funzioni amministrative o tecnico-valutative.

Infine, con riferimento al perseguimento di finalità in senso lato sociali, si segnala una particolare attenzione da parte del legislatore, tanto europeo, quanto provinciale e nazionale, ai profili relativi alla tutela dell'ambiente, alla salvaguardia di istanze sociali e alla tutela dei lavoratori.

CORRELAZIONI

Direttiva, *consideranda* 37, 99, 104; artt. 24, 70

Codice, artt. 42, 50, 77, 95

Delibere della Giunta provinciale: 29 dicembre 2006, n. 5072 (*Approvazione dei Capitolati Speciali d'appalto per Opere Pubbliche Parte II - Disposizioni tecnico-contrattuali (DTC): "Costruzioni stradali - sovrastrutture stradali senza leganti", "Opere con la tecnica spingitubo", "Costruzioni stradali - pavimentazioni con masselli, Cubetti e lastre - cordoli", "Costruzioni stradali - sovrastrutture stradali con conglomerato bituminoso", "Costruzioni stradali - sovrastrutture stradali con leganti idraulici", "Condotte in pressione interrate"*); 10 aprile 2006, n.

1262 (*Approvazione dei Capitolati Speciali d'appalto per Opere Pubbliche parte II - Disposizioni tecnico-contrattuali (DTC): "Collettori di fognatura e connessioni di scarico", "Opere da vetraio", "Lavori di intonaco ed opere da stuccatore", "Opere da tappezziere" ed integrazione delle Disposizioni tecnico contrattuali del testo italiano "Carpenteria in acciaio"*); 18 aprile 2005, n. 1270 (*Approvazione del Capitolato Speciale d'appalto per Opere Pubbliche Parte II - disposizioni tecnico-contrattuale (DTC) "Regole generali per lavori di costruzione di qualsiasi tipologia" e del Capitolato Speciale d'appalto per Opere Pubbliche Parte II - Disposizioni tecnico-contrattuali &DTC) - "Opere da falegname"*)

Legge n. 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione come modificata con decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97*)

Codice di procedura civile, art. 51

DPR n. 62/2013 (*Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*), artt. 6,7

Legge provinciale n. 17/1993, art. 30

Legge n. 241/1990, art. 6-bis

ANAC, Linea guida n. 5 "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti all'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", punti 3.1, 3.2 e 3.3

ANAC, Linee guida n. 15 "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici"

OSSERVAZIONI

Per il coordinamento tra quanto disposto dal comma 4 e la disciplina del Codice in tema di indicazione dei costi della manodopera di cui agli articoli 95, comma 10 e 23, comma 16, si rinvia *infra* al commento dell'art. 27.

Sempre con riferimento al medesimo comma, occorre osservare che esso pone una duplice deroga al regime delineato dall'art. 27, comma 4, l.p. 16/2015 e, segnatamente, in ordine alla richiesta dell'indicazione del costo del personale. Infatti, nell'art. 27 l'onere è posto in capo al solo aggiudicatario, mentre nel comma in commento l'indicazione va richiesta a colui che è risultato primo in graduatoria nella procedura di gara. Per tale ragione, la disposizione non si applica agli affidamenti diretti, ove difetta una procedura di gara propriamente intesa. Differisce, inoltre, il parametro sulla cui base valutare la congruità di siffatto costo: nell'art. 27, comma 4, la verifica andrà effettuata alla luce delle tabelle elaborate dal Ministero, mentre nella disposizione oggetto di commento ciò avverrà avendo riguardo al contratto collettivo nazionale ed al contratto territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da lavoro.

Infine, e in questo caso in perfetta armonia con l'art. 27, comma 4, l.p. 16/2015, nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 30, il RUP attivi il subprocedimento di anomalia dell'offerta, le verifiche inerenti al costo del personale verranno in esso assorbite.

COLLEGAMENTI UTILI

Piano triennale anticorruzione ACP:

<https://acp.provincia.bz.it/amministrazione-trasparente/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.asp>

CAPO VII SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE

Art. 23: Procedura di scelta del contraente

(1) La scelta della procedura è formalmente adottata con la pubblicazione del bando di gara o della lettera d'invito.

SCOPO DELLA NORMA

La norma stabilisce quale atto procedimentale sia preordinato a contenere la formalizzazione della scelta relativa alla procedura da adottare e dunque a renderla nota all'esterno. Invece, dal punto di vista dell'organizzazione interna delle stazioni appaltanti, la decisione circa il tipo di procedura da utilizzare viene assunta con la determina a contrarre.

CORRELAZIONI

Codice, art. 59

Art. 24: Verifica dei requisiti

(1) Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di esaminare le offerte prima di verificare l'assenza di motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.

SCOPO DELLA NORMA

La norma persegue l'obiettivo di ridurre gli oneri documentali a carico dei partecipanti alle procedure, con conseguente snellimento del carico burocratico, e va letta congiuntamente all'art. 23-bis della l.p. 17/1993 (ora trasfuso con la l.p. 3/2019 nell'art. 27, comma 2, l.p. 16/2015), che circoscrive ulteriormente il perimetro dei controlli da effettuare, stabilendo che è facoltà della stazione appaltante effettuarli unicamente sull'aggiudicatario.

CORRELAZIONI

Direttiva, *consideranda* nn. 37, 40, 84, 85, 100, 101, 102; artt. 56, 57

Codice, artt. 80, 83, 84, 86

Legge provinciale n. 17/1993, art. 23-bis (ora trasfuso con la l.p. 3/2019 nell'art. 27, comma 2, l.p. 16/2015)

Circolare ACP n. 1/2017 del 31.01.2017

OSSERVAZIONI

L'art. 23-bis della l.p. 17/1993 (ora trasfuso con la l.p. 3/2019 nell'art. 27, comma 2, l.p. 16/2015), permette alle amministrazioni aggiudicatrici di limitare al solo aggiudicatario la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale. Resta salva in ogni caso la possibilità per la stazione appaltante di procedere al controllo del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale anche in capo ad altri concorrenti.

Art. 25: Procedura negoziata senza previa pubblicazione

(1) Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza delle relative circostanze. Nel caso degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata nei casi seguenti:

- a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché una relazione sia trasmessa alla Commissione UE a richiesta di quest'ultima; un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice;*
- b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
 - 1. lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;*
 - 2. la concorrenza è assente per motivi tecnici;*
 - 3. tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;**
- c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non sono in alcun caso imputabili all'amministrazione aggiudicatrice.*

(2) Le eccezioni di cui al comma 1, lettera b), numeri 2) e 3), si applicano solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.

(3) Nel caso degli appalti pubblici di forniture, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata nei casi seguenti:

- a) qualora i prodotti in questione siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo; tuttavia, gli appalti aggiudicati in forza della presente lettera non comprendono la produzione in serie volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;*
- b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può, come regola generale, superare i tre anni;*
- c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;*
- d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore/dalla curatrice o*

liquidatore/liquidatrice di un fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga.

(4) La procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata per i servizi quando l'appalto in questione consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo la direttiva 2014/24/UE e debba, in base alle norme previste nel concorso di progettazione, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori a pari merito di tale concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

(5) La procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di gara pubblicata. Il progetto di base indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati.

(6) La possibilità di avvalersi di questa procedura è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l'applicazione delle soglie di cui all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla conclusione dell'appalto iniziale.

(7) Le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e le caratteristiche tecniche e professionali desunte dal mercato e, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono soggetti idonei in tale numero. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose ai sensi dell'articolo 33, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.

SCOPO DELLA NORMA

Il sistema dei contratti pubblici conosce diverse possibili procedure ad evidenza pubblica, ognuna con caratteristiche sue proprie che la possono rendere più o meno idonea a regolare la procedura di scelta del contraente in uno specifico caso concreto. L'articolo in commento si occupa della procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione del bando di gara per appalti di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie comunitarie, circoscrivendone la possibilità di impiego a ipotesi ben definite. La l.p. 3/2019 ha inciso su più aspetti dell'articolo in commento: al comma 1 ha precisato la necessità di dare conto, nel primo atto della procedura e con adeguata motivazione, della sussistenza delle circostanze che consentono di optare per la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando; al comma 7, ha dettato i criteri che devono ispirare le stazioni appaltanti nell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura. Nell'ultimo periodo del settimo comma è contenuta la precisazione secondo cui la verifica del possesso dei requisiti segue il criterio dell'importo del contratto affidato: ciò significa che la verifica va effettuata secondo le modalità prescritte per le procedure di valore corrispondente.

CORRELAZIONI

Direttiva, *considerandum* 50; art. 32

Codice, art. 63, 66

ANAC, Linea guida n. 8 “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”

OSSERVAZIONI

Si rinvia alla tabella di confronto pubblicata sul sito dell'ACP.

Si rinvia, inoltre, a quanto specificato nel commento all'art. 20 circa la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di utilizzare le consultazioni preliminari di mercato anche come strumento per verificare l'eventuale natura infungibile dei beni, dei servizi o delle prestazioni

COLLEGAMENTI UTILI

ANAC, Linea guida n. 8 “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”, particolarmente, punto 2.1., pagg. 9-11

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2017/Linea%20guida8_Determina950.pdf

Art. 26: Procedura negoziata senza previa pubblicazione sotto soglia UE e affidamenti diretti

(1) Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara la stazione appaltante, con proprio provvedimento motivato, invita gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti a presentare un'offerta.

(2) Per lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro si può procedere mediante affidamento diretto.

(3) Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro si può procedere mediante affidamento diretto, previa consultazione di tre operatori economici, ove esistenti.

(4) Per forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro si può procedere mediante affidamento diretto, previa consultazione di tre operatori economici, ove esistenti.

(5) Per lavori di importo pari o superiore 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro si può procedere mediante procedura negoziata con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti; per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro ed inferiore a 1.000.000 di euro, l'invito mediante procedura negoziata è rivolto ad almeno dieci operatori economici, ove esistenti; per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro ed inferiore a 2.000.000 di euro, l'invito mediante procedura negoziata è rivolto ad almeno dodici operatori economici, ove esistenti.

(6) Salvo quanto previsto dall'articolo 17, per forniture e servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia UE, si può procedere mediante procedura negoziata con invito ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti.

(7) La stazione appaltante seleziona gli operatori economici da invitare dall'elenco di cui all'articolo 27, nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

SCOPO DELLA NORMA

La norma disciplina le modalità di utilizzo delle due procedure in oggetto al fine di renderle maggiormente aderenti alle peculiarità della realtà locale. Quanto alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, la considerazione del mercato altoatesino ha indotto a calibrare diversamente il numero minimo dei soggetti da invitare, che quindi risulta inferiore a quello stabilito dal legislatore nazionale. Occorre segnalare poi come il legislatore abbia confermato la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione per gli appalti di lavori fino a due milioni di euro (con invito ad almeno dodici operatori economici), che nel testo originario della l.p. 16/2015 era prevista in via sperimentale sino al 6 gennaio 2020.

Quanto all'affidamento diretto, la l.p. 3/2019 ha regolamentato questa procedura, in precedenza disciplinata unicamente dal Codice: per gli appalti di importo inferiore a 40.000 euro, siano essi di lavori, servizi o forniture, si può procedere mediante affidamento diretto. Nello stesso modo può procedere la stazione appaltante per lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro previa consultazione di tre operatori economici, ove esistenti.

CORRELAZIONI

Codice, art. 36

Legge provinciale n. 16/2015, artt. 17, 27, comma 4

ANAC, Linee Guida n. 4, "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"

OSSERVAZIONI

La disposizione deve essere letta congiuntamente all'art. 27, commi 6 e 7, della l.p. 16/2015, che prescrive l'obbligo, in capo agli operatori economici, di iscrizione all'elenco telematico predisposto dal Sistema informativo contratti pubblici, al fine di poter partecipare alle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando. Tale obbligo di iscrizione vale quindi sia per la partecipazione alle procedure negoziate di cui all'articolo 26 che per quelle previste all'art. 27 e 17 della l.p. 16/2015.

Gli inviti devono essere effettuati dal RUP, tra il ventaglio di operatori economici iscritti nell'elenco, previa verifica del possesso dei criteri di selezione in capo ai soggetti da invitare. Qualora non vi fosse un numero di operatori economici iscritti sufficiente a soddisfare il numero minimo di inviti, sarà onere del RUP attivare la procedura di indagine di mercato finalizzata a individuare altri operatori economici. Si ricorda che possono essere invitati alla successiva procedura negoziata solo operatori economici iscritti nell'elenco telematico.

Ne discende che solo qualora nel mercato non operino soggetti economici in numero sufficiente a raggiungere il requisito numerico stabilito, il RUP potrà procedere anche con un numero inferiore di invitati; ciò non potrà quindi avvenire per la semplice mancanza di soggetti iscritti nell'elenco. Altrimenti detto, il RUP dovrà procedere a invitare operatori economici nel numero stabilito dalla legge qualora esistenti nel settore merceologico di riferimento.

L'amministrazione aggiudicatrice deve in ogni caso garantire il rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Con riferimento alla nuova disciplina degli affidamenti diretti, rimane attuale la *best practice* di raccogliere almeno due preventivi per gli affidamenti infra 40.000 Euro, come indicato, assieme ad altre indicazioni di dettaglio, nel Vademecum sugli affidamenti infra 150.000 Euro curato dall'ACP. In alternativa all'acquisizione di due o più preventivi - e quindi in assenza di una

selezione tra più concorrenti - si suggerisce che il RUP verifichi - e ne dia poi atto nella determinazione di affidamento - che il prezzo concordato risulti congruo (ad esempio, ricorrendo ad offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, o in quanto compreso in una forcella di prezzi di affidamenti di medesime prestazioni effettuati da altre amministrazioni e reperiti on line, o dai siti dell'amministrazione trasparente, ovvero mediante comparazione dei listini di mercato). In relazione alle modalità telematiche in ordine al compimento della consultazione degli operatori economici, il RUP potrà selezionare i medesimi attingendo dall'indirizzario ovvero dall'elenco telematico. In assenza, nel portale, di professionalità adeguate, il RUP ha la facoltà di utilizzare ulteriori ed idonei strumenti di indagine. Per gli affidamenti di importo superiore a 40.000 Euro è la legge stessa a prescrivere la necessità di consultare almeno tre operatori economici, se esistenti. Occorre precisare come, ai fini di legge, il verbo "consultare" assuma il significato di "richiedere il preventivo". Ciò apre le porte alla possibilità che la stazione appaltante ottenga un unico preventivo; al ricorrere di questa eventualità la stazione appaltante dovrà prestare maggiore attenzione e rendere conto dettagliatamente in motivazione dei vari passaggi dell'iter istruttorio.

Nell'ipotesi in cui la stazione appaltante decida di utilizzare la procedura negoziata anche per appalti di importo inferiore alle soglie di cui ai commi 5 e 6 dovrà procedere nel senso indicato dal primo periodo del comma 5, quindi invitando almeno cinque operatori economici.

Dalla lettura dei commi 1, 2 e 3 della disposizione emerge la necessità, per la stazione appaltante, di procedere diversamente a seconda che si tratti di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando o di affidamenti diretti: solo nel primo caso, infatti, la stazione appaltante dovrà emettere un provvedimento motivato prima di invitare gli operatori. Per gli affidamenti diretti il primo atto della procedura rimane la determina di affidamento emessa successivamente alla consultazione degli operatori.

Un'ulteriore precisazione riguarda il comma 7 e lo strumento dell'elenco di cui all'articolo 27: per le procedure negoziate, la stazione appaltante può invitare gli operatori economici solamente tramite lo strumento dell'elenco telematico; diversamente, per gli affidamenti infra 150.000 euro, la stazione appaltante può utilizzare qualunque canale di comunicazione con l'operatore economico ai fini della consultazione, salvo poi procedere all'affidamento per il tramite dell'elenco. Fanno eccezione a questa disciplina gli affidamenti di cui all'art. 38.

Un'ultima notazione si impone con riferimento alla determina di affidamento in forma semplificata; l'utilizzo, a livello provinciale, di tale atto è consentito soltanto per affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture il cui importo sia inferiore alla somma di euro 150.000.

COLLEGAMENTI UTILI

[Linea guida in materia di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture e per servizi di ingegneria e architettura e per servizi sociali e altri servizi di cui al Capo X della L.P. n. 16/2015 e smi <http://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/appalti/downloads/Beschluss-AWR-Direktvergabe-Arbeiten-Dienstl.-Lieferungen-u-150.000usw.pdf>](http://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/appalti/downloads/Beschluss-AWR-Direktvergabe-Arbeiten-Dienstl.-Lieferungen-u-150.000usw.pdf)

Art. 27: Accelerazione delle procedure e accesso delle PMI alle procedure di affidamento

(1) Per la fissazione dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte si applica l'articolo 47 della direttiva 2014/24/UE, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli da 27 a 31 della medesima direttiva e i termini della normativa statale di recepimento, se minori.

(2) Al fine di semplificare ed accelerare le procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a carico degli operatori economici e limitare il contenzioso, la partecipazione alle procedure vale

quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale stabiliti dalla normativa nazionale, specificati ed eventualmente integrati dal bando di gara o dalla lettera d'invito. Le stazioni appaltanti limitano la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo al solo aggiudicatario. In caso di fondati dubbi è sempre facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in qualsiasi momento della procedura d'appalto.

(3) In caso di mancata comprova del possesso dei requisiti di partecipazione, la stazione appaltante revoca il provvedimento di aggiudicazione, esclude il concorrente, escute la garanzia provvisoria, ove richiesta, segnala il fatto alle autorità competenti e scorre la graduatoria. Qualora l'operatore economico escluso sia esonerato dall'obbligo di prestare la garanzia provvisoria, deve pagare un importo pari all'uno per cento del valore a base di gara. Nei diversi casi di riduzione dell'importo della garanzia provvisoria, oltre all'escussione della garanzia è dovuto un importo pari alla differenza tra l'uno per cento del valore a base di gara e la garanzia provvisoria. In qualsiasi fase della procedura di gara può essere adottato un provvedimento di esclusione del concorrente, con l'applicazione delle relative sanzioni, a causa di false dichiarazioni o della mancata stipula del contratto per ogni altro atto o fatto imputabile all'aggiudicatario. Subito dopo l'aggiudicazione, la stazione appaltante pubblica, qualora previsto dalla normativa, atti e provvedimenti relativi ad ammissione, esclusione, verbali e composizione della commissione di valutazione.

(4) In fase di procedura di gara la stazione appaltante richiede al solo aggiudicatario l'indicazione del costo della manodopera e del personale, nonché degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. I nominativi dei subappaltatori vengono richiesti esclusivamente in fase di esecuzione del contratto.

(5) Ai fini della selezione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, il Sistema informativo contratti pubblici presso l'Agenzia mette a disposizione un elenco telematico di operatori economici, suddiviso per categorie, a cui il/la responsabile unico/unica del procedimento ha accesso libero e diretto. Gli operatori economici provvedono a tenere aggiornate le loro dichiarazioni nell'elenco, che dovranno in ogni caso essere rinnovate ogni dodici mesi dall'ultimo aggiornamento.

(6) Gli operatori economici interessati si iscrivono nell'elenco telematico di cui al comma 5 previa compilazione, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, di una scheda identificativa e di una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-economica.

(7) Gli operatori economici iscritti possono richiedere in qualsiasi momento, mediante apposita domanda, la cancellazione dall'elenco telematico o da una categoria dello stesso. Dell'avvenuta cancellazione è data comunicazione all'operatore economico richiedente.

(8) Al fine della riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, si attribuisce a questi ultimi la piena possibilità di integrazione documentale non onerosa, anche per via telematica, di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazione sul merito dell'offerta.

(9) Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica degli operatori economici può essere fornita mediante un documento considerato idoneo dalla

stazione appaltante o mediante dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche.

(10) Non è richiesta alcuna garanzia a corredo dell'offerta nel caso di procedure di gara mediante invito per l'esecuzione di lavori fino a un importo non superiore a due milioni di euro, per lavori, e non superiore alla soglia UE per servizi e forniture.

(11) L'offerta è corredata da una garanzia, pari all'uno per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, per le procedure di gara di importo superiore alle soglie di cui al comma 10.

(12) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo non è dovuto dagli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalla normativa vigente.

(13) Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere, come fatturato minimo annuale, al massimo il doppio del valore stimato dell'appalto.

SCOPO DELLA NORMA

La rubrica della norma racchiude in sé il duplice scopo che le prescrizioni intendono perseguire: da un lato, l'accelerazione delle procedure, tramite la previsione di un regime semplificato di controlli; dall'altro lato, una peculiare disciplina della garanzia provvisoria, finalizzata a gravare il meno possibile gli operatori economici, favorendo così la massima partecipazione alle gare, anche da parte delle piccole e medie imprese.

Quanto al primo aspetto, viene trasfuso nella l.p. 16/15 il contenuto dell'art. 23 bis della l.p. 17/1993 – che risulta abrogato a far data dal 26 luglio 2019 – relativo alla possibilità di differire i controlli ed effettuarli unicamente in capo all'aggiudicatario. Le amministrazioni aggiudicatrici possono circoscrivere la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale al solo aggiudicatario.

Resta salva in ogni caso la possibilità per la stazione appaltante di procedere al controllo del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale anche in capo ad altri concorrenti. Laddove tali controlli dovessero dare esito negativo, la stazione appaltante adotterà un provvedimento di esclusione del concorrente e applicherà le relative sanzioni (escussione della garanzia provvisoria fino all'importo pari all'uno per cento del valore a base di gara o corresponsione di una somma del medesimo ammontare).

Al nuovo comma 4 la l.p. 3/2019 ha attuato un'ulteriore semplificazione senza tuttavia menomare la tutela dei lavoratori, che rimane garantita: la stazione appaltante dovrà richiedere al solo aggiudicatario l'indicazione del costo della manodopera e del personale nonché gli oneri di sicurezza aziendale. Qualora l'operatore economico aggiudicatario non provveda a fornire le indicazioni richieste, la stazione appaltante intimerà tale adempimento, fissando a tal fine un termine, decorso inutilmente il quale l'aggiudicazione diverrà definitivamente inefficace e la stazione appaltante provvederà alla revoca della medesima. La richiesta in ordine all'indicazione del costo della manodopera e del personale, alla luce dei potenziali effetti pregiudizievoli che può comportare nei confronti dell'aggiudicatario, dovrà essere preceduta da un formale atto di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 14 l.p. 17/1993. In conclusione, con la l.p. 3/2019 si è proceduto a collocare temporalmente la causa di esclusione dell'offerta, prevista dall'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice, nella fase successiva all'aggiudicazione. La qualificazione della "sanzione" in termini

di inefficacia dell'aggiudicazione, con conseguente provvedimento di revoca della stessa, permette di superare il problema della tassatività delle cause di esclusione.

Alla novità di cui al 4 comma fanno eccezione due ipotesi: in primo luogo, nel caso in cui venga instaurato il subprocedimento di anomalia, l'indicazione dei costi suddetti verrà valutata già in questa sede; inoltre, la nuova disciplina non risulta applicabile agli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera in virtù del rapporto di specialità esistente tra questa disciplina e l'art. 22, comma 4, l.p. 16/2015.

Occorre poi ricordare come, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, nonché ai sensi dell'art. 27, comma 4, della l.p. 16/2015, per i servizi di natura intellettuale, le forniture senza posa in opera e per gli affidamenti diretti infra 150.000 euro, l'operatore economico non sia tenuto ad indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Quanto al subappalto, i nominativi dei subappaltatori verranno richiesti esclusivamente in fase di esecuzione del contratto.

Con riferimento al secondo aspetto, viene stabilito l'esonero dal prestare la garanzia provvisoria per le procedure negoziate fino a un importo di 2.000.000 Euro per i lavori e fino alla soglia UE per servizi e forniture, mentre, al di sopra, viene richiesta una cauzione provvisoria dell'1% dell'importo complessivo (comprensivo degli oneri della sicurezza).

Inoltre, la norma prevede l'obbligo per gli operatori economici di iscriversi all'elenco telematico predisposto dal Sistema informativo contratti pubblici, al fine di poter partecipare alle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando. Tale obbligo di iscrizione vale anche per la partecipazione alle procedure negoziate di cui all'articolo 17, 25 e 26 della l.p. 16/2015, quindi non solamente per gli appalti di lavori fino a due milioni di euro, bensì anche per gli appalti di servizi e forniture di importo non superiore alla soglia comunitaria. Qualora non vi fosse un numero di operatori economici iscritti sufficiente a soddisfare il numero minimo di inviti, sarà onere del RUP attivare la procedura di indagine di mercato. La l.p. 3/2019 ha inciso sul comma 5 della disposizione semplificando le modalità di aggiornamento dei dati relativi agli operatori economici iscritti nell'elenco telematico.

Ulteriore novità introdotta dalla l.p. 3/2019 concerne il differimento dell'obbligo di pubblicazione degli atti e provvedimenti relativi ad ammissione, esclusione, verbali e composizione della commissione di valutazione a un momento immediatamente successivo all'aggiudicazione.

Sul punto si osserva che l'obbligo di pubblicazione a carico della stazione appaltante, ed in particolare degli atti e provvedimenti relativi ad ammissioni ed esclusioni, sussiste nella misura in cui ciò sia prescritto a livello nazionale. Al momento, a livello nazionale, tale obbligo è stato espunto dall'art. 29 del Codice e, pertanto, anche a livello provinciale non sussiste alcun dovere di pubblicazione. In aggiunta, si chiarisce che pur avendo l'art. 76, comma 2-bis, del Codice previsto l'avviso ai candidati e concorrenti dei provvedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, tale obbligo comunicativo non deve essere rispettato in ragione del meccanismo previsto dall'art. 23-bis della LP 17/1993, ora trasfuso nell'articolo oggetto di commento, il quale, sancendo che la partecipazione alla gara vale quale possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, non prevede alcun tipo di verifica né sostanziale né formale sul possesso dei medesimi in capo ai candidati e ai concorrenti durante la procedura di gara.

Va aggiunto, infine, che il riferimento alla pubblicazione, subito dopo l'aggiudicazione, di atti e provvedimenti relativi ad ammissione, esclusione, verbali e composizione della commissione di valutazione costituisce un'elencazione meramente esemplificativa; da ciò consegue che, laddove il legislatore nazionale dovesse prevedere in futuro un puntuale riferimento in ordine alla pubblicazione di atti e provvedimenti non compresi nell'elencazione suindicata, la stazione appaltante dovrà inevitabilmente conformarsi a quanto prescritto a livello centrale, non potendosi,

diversamente, ritenere adempiuto l'obbligo pubblicitario mediante la sola ostensione delle categorie di atti e provvedimenti menzionati nel comma 3 dell'articolo in commento.

CORRELAZIONI

Direttiva, *consideranda* nn. 46, 80, 83; artt. 27, 28, 29, 30, 31, 47, 58

Codice, art. 79, 83, 93; Allegato XVII

Legge provinciale n. 16/2015, artt. 17, 26, 29

Delibera della Giunta provinciale, n. 780 del 07.08.2018

Art. 28: Suddivisione degli appalti in lotti

(1) Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati e possono determinare le dimensioni e l'oggetto di tali lotti. La suddivisione in lotti quantitativi deve in ogni caso garantire la funzionalità. Se il tipo di appalto lo consente, va effettuata una suddivisione in lotti qualitativi sulla base di un sistema di qualificazione.

(2) Le amministrazioni aggiudicatrici indicano i motivi principali della loro decisione di non suddividere in lotti; tali motivi sono riportati nei documenti di gara o nella relazione unica.

(3) Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti.

(4) Le amministrazioni aggiudicatrici possono, anche ove esista la possibilità di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei documenti di gara le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l'aggiudicazione a un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.

(5) Nei casi in cui al medesimo offerente possa essere aggiudicato più di un lotto, le amministrazioni aggiudicatrici possano aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, che si riservano tale possibilità e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati.

SCOPO DELLA NORMA

Nel contesto di favore per la suddivisione degli appalti in lotti, il legislatore provinciale si è occupato di indicare il *modus procedendi* e di disciplinare alcune possibili eventualità. Per la definizione delle varie tipologie di lotti si rinvia all'art. 3 l.p. 16/2015. Nella suddivisione in lotti si tenga conto, inoltre, dei criteri di calcolo del valore stimato dell'appalto secondo le regole dettate dall'art. 16, commi 8, 9 e 10.

CORRELAZIONI

Direttiva, *consideranda* nn. 78, 79; art. 46

Codice, art. 51, 35

Delibere della Giunta provinciale: 13 giugno 2017, n. 613 (*Linea guida per gare di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*); 1° marzo 2010, n. 365 (*Direttive in materia di frazionamento di opere pubbliche*)

OSSERVAZIONI

Qualora il RUP decida di non suddividere l'appalto in lotti, deve indicare i motivi principali alla base della decisione. Questi motivi sono riportati e/o contenuti nei documenti di gara ovvero, in caso di appalto o accordo quadro di importo superiore alla soglia UE, nella relazione unica, che deve essere redatta ai sensi dell'art. 99 del Codice.

Art. 29: Soccorso istruttorio

(1) L'istituto del soccorso istruttorio è disciplinato dalla normativa statale e non comporta in alcun caso l'applicazione di una sanzione pecuniaria. La mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica ed economica è soccorribile, ferma restando la salvaguardia del contenuto e della segretezza dell'offerta.

SCOPO DELLA NORMA

La norma è preordinata a garantire certezza agli operatori economici in merito all'istituto del soccorso istruttorio.

CORRELAZIONI

Direttiva, consideranda nn. 101, 102; art. 57

Codice, art. 83, comma 9

Legge provinciale n. 16/2015, art. 27, comma 8

OSSERVAZIONI

Per la disciplina del soccorso istruttorio occorre fare riferimento alla normativa statale, ferma restando, in ogni caso, la gratuità dello stesso, come del resto stabilito anche dall'art. 27, comma 8 della l.p. 16/2015.

Con la l.p. 3/2019 il legislatore provinciale ha stabilito la soccorribilità del vizio relativo alla omessa sottoscrizione dell'offerta tecnica ed economica, in linea con quanto affermato dalla più recente giurisprudenza comunitaria.

Art. 30: Offerte anormalmente basse

(1) Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la congruità delle offerte se queste appaiono anormalmente basse. La Giunta provinciale determina gli elementi specifici non predeterminabili e coerenti con uno dei criteri di cui alla normativa statale con linea guida.

(2) Il responsabile unico/La responsabile unica del procedimento impone agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte, se queste appaiono anormalmente basse, e valuta le informazioni fornite consultando l'offerente. Egli/Essa può respingere l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello del prezzo o dei costi proposti.

SCOPO DELLA NORMA

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 30, l.p. 16/2015, e dell'art. 97 del Codice, il calcolo della soglia di anomalia deve avvenire secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale con linea guida. Tale linea guida dovrà prevedere gli elementi specifici non predeterminabili e coerenti con uno dei criteri previsti dalla normativa nazionale. A tal fine la Giunta provinciale ha emanato la linea guida n. 1099/2018 in cui si è previsto, tra le altre cose, che le stazioni appaltanti hanno

facoltà di non applicare obbligatoriamente le formule per il calcolo dell'anomalia delle offerte e l'esclusione automatica, contenute nella medesima, per le procedure negoziate sotto soglia UE per servizi e forniture e per affidamenti di lavori fino all'importo di 2.000.000,00 di €.

Va, infine, osservato che in ogni caso il RUP può, nell'esercizio del suo potere discrezionale e a prescindere dalle formule matematiche adottate per il calcolo dell'anomalia, assoggettare al subprocedimento di anomalia il prezzo offerto per la realizzazione dell'opera, della fornitura o del servizio.

CORRELAZIONI

Direttiva, *considerandum 103*; art. 69

Codice, art. 97

Delibera della Giunta provinciale, 31 maggio 2016, n. 570; 30 ottobre 2018, n. 1099

Art. 31: Riparametrazione a livello di criterio

(1) Indipendentemente dal metodo di calcolo prescelto, al fine di garantire il rispetto dei pesi attribuiti all'offerta economica e all'offerta tecnica, laddove i documenti di gara prevedano per la valutazione dell'offerta tecnica due o più criteri autonomi, stabilendo per ciascuno di essi un punteggio massimo attribuibile, il punteggio più elevato di ogni singolo criterio viene riportato al punteggio massimo previsto per quel criterio e tutti gli altri punteggi vengono riportati in proporzione.

(2) Il punteggio più elevato risultante dalla somma dei punteggi riparametrati relativi a ciascun singolo criterio riparametrato viene in ogni caso riportato al punteggio massimo previsto dai documenti di gara in relazione all'offerta tecnica (elemento qualità), adeguando in misura proporzionale i punteggi attribuiti agli altri concorrenti.

SCOPO DELLA NORMA

La riparametrazione a livello di criterio è un'operazione matematica che permette di mantenere la proporzione tra i punteggi attribuiti e quelli massimi assegnabili. La riparametrazione opera a livello di criterio e di somma di criteri.

CORRELAZIONI

ANAC, Linea guida n. 2, "L'offerta economicamente più vantaggiosa"

Art. 32: Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive

(1) Le domande di abilitazione ai bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione, o le domande di iscrizione ad Albi o Elenchi presentate dagli operatori economici, valgono quale dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione richiesti. Gli operatori economici devono provvedere a tenere aggiornate nel MEPAB o nel sistema dinamico di acquisizione, negli Albi o Elenchi le dichiarazioni rese, le quali dovranno in ogni caso essere rinnovate ogni dodici mesi dall'ultimo aggiornamento. Per l'iscrizione in albi, elenchi, e per l'abilitazione ai bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione, i controlli relativi alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione vengono effettuati dall'Agenzia, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti. Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture fino a 150.000 euro, le stazioni appaltanti che utilizzano i suddetti strumenti sono esonerate dalla verifica dei requisiti di partecipazione prima della stipula del contratto. In caso di

fondato dubbio, l’Agenzia e/o le stazioni appaltanti possono, anche al di fuori del controllo a campione, svolgere controlli sul possesso, da parte dell’operatore economico, dei requisiti di partecipazione dichiarati in fase di richiesta di iscrizione in albi, elenchi o di abilitazione ai bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione. In caso di esito negativo dei controlli, a qualunque titolo svolti, la stazione appaltante risolve il contratto in danno, escute la garanzia definitiva e segnala il fatto alle autorità competenti. Per l’autorizzazione al subappalto, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi dei subappaltatori vengono effettuati, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei subappaltatori, fatta salva la normativa antimafia. Il mancato possesso dei requisiti in capo al subappaltatore comporta la revoca dell’autorizzazione del relativo subappalto e la segnalazione del fatto alle autorità competenti.

(2) Per le procedure di gara relative all’affidamento di lavori, servizi e forniture inferiori a 40.000 euro, espletate senza l’utilizzo degli strumenti elettronici ai sensi dall’art. 38, secondo comma, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti di partecipazione degli affidatari vengono effettuati, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti affidatari delle suddette procedure di affidamento con i quali si è stipulato il contratto. La Giunta provinciale determina con linea guida vincolante ulteriori semplificazioni procedurali in materia di verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione nei confronti degli affidatari. Il mancato possesso dei requisiti comporta la risoluzione del contratto. Il contratto deve contenere una clausola risolutiva espressa.

SCOPO DELLA NORMA

La l.p. 3/2019 è intervenuta riscrivendo l’art. 32 e apportando significative innovazioni: in particolare, la presentazione delle domande di abilitazione ai bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione o delle domande di iscrizione ad Albi o Elenchi vale infatti quale dichiarazione, da parte dell’operatore economico, del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, intesi quali requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 84 del Codice. In questi casi i controlli relativi al possesso dei requisiti di partecipazione, presunti sulla base delle domande di abilitazione e/o iscrizione di cui sopra, vengono effettuati da ACP, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti. Inoltre, al fine di accelerare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione, la norma consente – per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo a base d’asta fino a 150.000 Euro effettuati mediante procedure elettroniche – di omettere i relativi controlli. Rimane immutato l’obbligo per le stazioni appaltanti di effettuare il controllo del 6 per cento delle dichiarazioni relative alle autorizzazioni al subappalto, a prescindere dall’iscrizione nell’elenco del subappaltatore, nonché per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 Euro effettuati mediante procedure non telematiche. Si tratta di una facoltà riconosciuta alla stazione appaltante, che rimane sempre libera di procedere ai relativi controlli.

In ogni caso, anteriormente alla stipula del contratto, sarà onere dell’operatore economico prescelto produrre un’autodichiarazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

La disposizione, in punto di semplificazione dei controlli sulle autorizzazioni al subappalto, da riferimento al “possesso dei requisiti soggettivi”: per requisiti soggettivi si intendono i requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 84 del Codice.

In conclusione, ciò sta a significare che per l’iscrizione all’elenco telematico non è necessaria una dichiarazione espressa dell’operatore economico, operando il meccanismo del silenzio dichiarativo sulla base della mera iscrizione. Successivamente, sul 6% dei soggetti va effettuato il consueto controllo a campione.

Prima della stipula del contratto – concluso anche con operatori economici non soggetti ai controlli effettuati da ACP perché non ricadenti nel 6% ovvero perché i controlli a suo tempo effettuati sono

scaduti – le stazioni appaltanti dovranno chiedere all’operatore economico una dichiarazione a comprova del possesso dei requisiti.

CORRELAZIONI

Direttiva consideranda nn. 84, 85; art. 56

Codice, art. 80

OSSERVAZIONI

Qualora i controlli dovessero dare esito negativo, le conseguenze saranno diverse a seconda che si tratti del contratto di appalto oppure del contratto di subappalto: nel primo caso, l’esito negativo delle verifiche comporterà la risoluzione del contratto, con segnalazione del fatto alle autorità competenti.

Diversamente, qualora l’esito negativo dei controlli investa l’autorizzazione al subappalto, la conseguenza sarà la revoca dell’atto di autorizzazione, con efficacia *ex nunc*, e la segnalazione del fatto alle autorità competenti.

Il secondo comma contempla l’ipotesi in cui la stazione appaltante effettui affidamenti inferiori a 40.000 euro senza utilizzare gli strumenti elettronici di cui sopra: in questo caso l’ente dovrà continuare a effettuare i controlli a campione solo sul 6 per cento degli affidamenti e beneficiare delle semplificazioni procedurali che verranno determinate dalla Giunta provinciale con linea guida vincolante. A titolo organizzativo, si consiglia di procedere alla verifica dei contratti stipulati nell’anno solare in corso con cadenza almeno trimestrale o bimestrale.

A differenza di quanto previsto al comma 1, per procedere alla risoluzione del contratto è necessaria l’esplicita previsione di una clausola risolutiva espressa del seguente tenore: “Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell’ente committente all’affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa laddove l’affidatario, al momento della presentazione dell’offerta, non risulti essere stato in possesso dei prescritti requisiti soggettivi di partecipazione”.

Art. 33: Criteri di aggiudicazione dell’appalto

(1) Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

(2) L’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita di cui all’articolo 68 della direttiva 2014/24/UE, e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto pubblico in questione. Tra tali criteri rientrano:

- a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e innovative, nonché la commercializzazione e relative condizioni;*
- b) organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire l’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto, o*
- c) servizi postvendita e assistenza tecnica, condizioni di consegna quali data di consegna, processo di consegna e termine di consegna o di esecuzione.*

(3) L'elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo secondo criteri qualitativi. Nelle gare con procedura di aggiudicazione basata sull'offerta economicamente più vantaggiosa, di norma non può essere usato il solo prezzo o il solo costo come unico criterio di aggiudicazione.

(4) I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto pubblico ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori che, pur non rientrando nel contenuto sostanziale dell'appalto, sono coinvolti:

- a) nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi, o*
- b) in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita.*

(5) I criteri di aggiudicazione non hanno l'effetto di conferire all'amministrazione aggiudicatrice una libertà di scelta illimitata. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. In caso di dubbio le amministrazioni aggiudicatrici verificano efficacemente la correttezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.

(6) L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, tranne i casi in cui questa sia individuata unicamente in base al prezzo.

(7) Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato.

(8) Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive, l'amministrazione aggiudicatrice indica i criteri in ordine decrescente di importanza.

(9) Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nel disciplinare che il mancato raggiungimento di un punteggio qualità minimo, prima della riparametrazione comporta l'esclusione dalla procedura di gara e la non apertura dell'offerta economica.

SCOPO DELLA NORMA

La norma stabilisce la regola secondo cui gli appalti devono essere aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa. All'interno del *genus* offerta economicamente più vantaggiosa si possono distinguere tre criteri di aggiudicazione diversi: quello del prezzo più basso, quello del miglior rapporto qualità/prezzo, quello basato unicamente sulla qualità (a prezzo fisso). L'articolo in commento esprime un certo sfavore nei confronti del primo criterio; dal terzo comma si evince infatti come il ricorso al criterio del prezzo più basso debba essere accompagnato da adeguata motivazione (in cui potranno venire in gioco considerazioni inerenti all'oggetto dell'appalto e al mercato di riferimento)

CORRELAZIONI

Direttiva, *consideranda* nn. 89-99; artt. 67, 68

Codice, art. 77, 95, 133

ANAC, **Linea guida n. 2** "L'offerta economicamente più vantaggiosa"

OSSERVAZIONI

Le diverse disposizioni che compongono l'art. 33 devono essere lette e interpretate alla luce del disposto di cui all'art. 95 del Codice. Rispetto alla disciplina dettata a livello nazionale, il legislatore provinciale lascia alle Stazioni Appaltanti una discrezionalità relativamente ampia sulla scelta del metodo di aggiudicazione (1. secondo solo prezzo, a patto che venga rispettato l'obbligo di motivazione, 2. secondo prezzo e qualità e 3. secondo solo qualità) - pur mostrando un certo sfavore per il criterio basato sul solo prezzo - e non prevede alcuna limitazione riguardo alla ponderazione tra qualità e prezzo. Ciò non esime dal dover stabilire un corretto rapporto qualità/prezzo. Inoltre, il tetto massimo stabilito nel 30% non troverà applicazione per gli appalti soggetti alla legge provinciale.

I requisiti di partecipazione (artt. 83, 84 e 87 del Codice), funzionali a valutare l'idoneità degli offerenti ai fini della partecipazione, devono essere tenuti distinti dai criteri di valutazione (artt. 77, 95 Codice), che invece servono esclusivamente a valutare le offerte (e pertanto devono fare riferimento ad elementi specifici dell'offerta - e non degli offerenti - in relazione al progetto da realizzare). Negli appalti di forniture e servizi, profili quali l'esperienza, le referenze, le forniture/servizi già eseguiti possono essere utilizzati unicamente per la selezione dei concorrenti partecipanti alla gara. Tale regola conosce un'eccezione relativamente all'organizzazione, alle qualifiche e all'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto (art. 95, 6 comma, lettera e del Codice).

Ai sensi dell'art. 33 della l.p. 16/2015 possono essere valutati profili quali: la qualità dei prodotti e dei materiali richiesti in gara, l'organizzazione del cantiere o lo schema organizzativo di fornitura del servizio o fornitura, il cronoprogramma dei lavori o il programma temporale per forniture e servizi, la composizione del team che eseguirà i lavori/forniture/servizi, le modalità esecutive offerte, attrezzature, sicurezza e tipo di macchine. Si ritiene che l'elencazione di cui all'art. 33 non sia esaustiva, ragione per cui trovano applicazione altresì i criteri dal comma 13 dell'art. 95 del Codice.

Occorre ribadire come sia vietato valutare due volte il medesimo requisito, anche se verificato su documentazione o supporti differenti (ad esempio la scheda tecnica e il campione), così come non sia possibile valutare caratteristiche dell'impresa che prescindano dall'oggetto di gara, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95, comma 6, lett. a) e b) del Codice riguardo alla possibilità di richiedere il possesso di specifiche certificazioni ed attestazioni in ambito sociale ed ambientale. Inoltre è vietato imporre requisiti essenziali a pena di esclusione che si riferiscono a un solo prodotto, fabbricato in esclusiva da una sola ditta (violazione del principio di massima partecipazione, *par condicio* ed effettiva concorrenza); richiedere la produzione di campioni o altri supporti eccessivamente gravosi per l'impresa in relazione alla natura dell'appalto (principio di proporzionalità delle prestazioni richieste); richiedere prodotti alternativi (pena indeterminatezza dell'offerta).

Ancora, trova applicazione il comma 12 dell'art. 95 del Codice in quanto espressione del principio generale di economicità e di tutela del mercato; dunque, le stazioni appaltanti potranno decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, a patto che tale facoltà sia espressamente contemplata nel bando di gara o nella lettera d'invito. Sempre in tema di principi generali, è applicabile anche agli appalti provinciali la regola racchiusa nel comma 14 dell'art. 95, così come quella contenuta nel comma 14-bis.

Un'ulteriore precisazione si rende necessaria a seguito dell'entrata in vigore della l.p. 3/2019 che ha novellato il quarto comma dell'art. 27: stante il rapporto di specialità tra norme, in caso di servizi ad alta intensità di manodopera, continuerà ad applicarsi la disciplina delineata dal quarto comma dell'art. 22, con la conseguenza per cui, nell'ambito di tali procedure di gara, l'operatore economico risultato primo in graduatoria a seguito dell'apertura delle offerte economiche - non ancora

aggiudicatario - è tenuto a dimostrare con riguardo all'esecuzione della commessa, l'entità del costo del personale definito con riguardo al contratto collettivo nazionale ed al contratto territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

Art. 34: Autorità di gara e commissione di valutazione

(1) Per le procedure d'appalto per contratti di lavori, servizi e forniture, di concessione e per le procedure di concorso la stazione appaltante nomina l'autorità di gara in composizione monocratica, eventualmente assistita da due testimoni.

(2) Per le procedure che presuppongono una valutazione tecnica sulla base di criteri discrezionali, l'autorità di gara nomina una commissione di valutazione, composta da un numero dispari di commissari non superiore a cinque e non inferiore a tre. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione di valutazione devono avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Nelle procedure di concorso la nomina dei commissari e la costituzione della commissione di valutazione devono avvenire dopo la scadenza del primo termine per la consegna degli elaborati di concorso.

(3) La commissione di valutazione può non essere nominata, qualora la valutazione tecnica debba essere effettuata sulla base di criteri esclusivamente tabellari.

(4) Non vi è incompatibilità tra le funzioni di autorità di gara e quelle di commissione di valutazione e il/la responsabile unico/unica del procedimento può, per la medesima procedura, svolgere le funzioni di autorità di gara ed essere membro della commissione di valutazione.

(5) Ai fini della nomina dei membri della commissione di valutazione, il Sistema informativo contratti pubblici presso l'Agenzia mette a disposizione un elenco telematico di liberi professionisti e dipendenti pubblici, suddiviso per categorie di specializzazione, a cui il/la responsabile unico/unica del procedimento ha accesso libero e diretto. I soggetti iscritti hanno la possibilità di comunicare in ogni momento le variazioni intervenute rispetto ai dati inseriti nell'elenco.

(6) Le persone interessate si iscrivono nell'elenco telematico di cui al comma 5, previa compilazione di una scheda identificativa e di una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti.

(7) Il/La responsabile unico/unica del procedimento seleziona i membri di commissione dall'elenco di cui al comma 5, nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, tenendo conto delle relative esperienze professionali. Può selezionare uno o più membri della commissione mediante sorteggio dall'elenco del Sistema informativo contratti pubblici sulla base di un congruo numero dispari di nominativi.

SCOPO DELLA NORMA

In seguito alla riformulazione operata dalla l.p. 3/2019, la norma si occupa dei due organi principali della procedura di evidenza pubblica: l'autorità di gara, organo unipersonale, e la commissione di valutazione, organo collegiale la cui composizione può essere di tre o cinque membri. La disposizione dedica attenzione al profilo relativo alla scelta dei membri della commissione di valutazione in modo da garantire che avvenga nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Va segnalato che rispetto alla disciplina previgente il meccanismo del sorteggio assume carattere facoltativo.

CORRELAZIONI

Direttiva, artt. 81, 82

Codice, art. 77

Legge provinciale n. 16/2015, art. 6, comma 4

Legge provinciale n. 17/1993, art. 6, comma 7

Deliberazione della Giunta provinciale del 26 settembre 2017, n. 1008 - Linea guida concernente commissioni di valutazione (art. 34 legge provinciale appalti).

OSSERVAZIONI

La regola della composizione monocratica dell'autorità di gara, nonché della struttura in numero dispari, da 3 a 5 soggetti, della commissione di valutazione, si osserva anche nei casi previsti dall'art. 6, comma 7, l.p. 16/2015. Il comma in questione, infatti, limita l'autonomia regolamentare dei comuni e delle comunità comprensoriali ai soli aspetti concernenti le forme e i metodi di organizzazione dell'autorità di gara e della commissione di valutazione, non riferendosi, invece, al profilo strutturale degli organi medesimi. Ne discende che, anche nell'ambito degli enti locali, in virtù dell'art. 2, comma 1, l.p. 16/2015, troveranno applicazione i commi 1 e 2 dell'articolo oggetto di commento.

La l.p. 3/2019 ha introdotto dei meccanismi di semplificazione con riferimento alla nomina della commissione di valutazione. In particolare, si può evitare di nominare la commissione di valutazione nelle ipotesi in cui la valutazione tecnica debba essere effettuata su criteri esclusivamente tabellari ai quali non siano sottesi giudizi o valutazioni di ordine tecnico. In altri termini, si è in presenza di criteri meramente tabellari laddove il processo valutativo è basato su un meccanismo automatico di ponderazione ed assegnazione del punteggio conoscibile in via preventiva. Pertanto, sarà il RUP a verificare l'assenza di discrezionalità nella valutazione tecnica demandata alla commissione. Altra importante novità è l'eliminazione dell'obbligo di procedere al sorteggio dei membri della commissione per le gare sopra soglia europea. Il RUP, preferisca o meno ricorrere al sorteggio, selezionerà i membri della commissione dall'Elenco nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, tenendo conto delle relative esperienze professionali. Il tenore dell'articolo va integrato con quanto disposto dalla linea guida n. 1008/2017: pertanto, il RUP dovrà anzitutto guardare ai collaboratori dell'ente di appartenenza e solo in seconda battuta, in caso di carenza, accertata dal direttore competente, di risorse interne con adeguata professionalità e/o idonee all'espletamento dell'attività valutativa oppure qualora motivate ragioni obiettive che impediscano la scelta di personale interno, il RUP, può ricorrere a membri esterni, appartenenti ad altri enti o liberi professionisti.

Quanto all'ambito di applicazione della disposizione, si precisa che l'utilizzo dell'Elenco Commissari ai fini della composizione della commissione di valutazione è obbligatorio per tutte le stazioni appaltanti che rientrino nell'ambito di applicazione della l.p. 16/2015, compresi i comuni e le comunità comprensoriali, giacché l'art. 6 comma 7 - che riconosce autonomia organizzativa a tale tipologia di stazioni appaltanti - non può esimerle dall'applicazione dell'art. 34.

COLLEGAMENTI UTILI

Linea guida Giunta Provinciale:

http://www.provincia.bz.it/lavoroeconomia/appalti/downloads/LineeGuidaLP_Linea_guida_concernente_commissione_di_valutazione_1008_2017.pdf

Art. 35: Sostenibilità e criteri sociali

(1) Nell'aggiudicazione di appalti pubblici possono essere prescritte, in osservanza della normativa dell'Unione europea, ulteriori condizioni per l'esecuzione dell'appalto nel rispetto della sostenibilità.

(2) Al fine del raggiungimento di obiettivi di politica economico-sociale, la Giunta provinciale può emanare direttive per la definizione e l'applicazione di criteri di sostenibilità.

(3) Nel conferimento di incarichi di fornitura va data priorità ai criteri delle vie di trasporto più brevi e delle minori emissioni di CO2.

(4) Nell'aggiudicazione degli appalti vanno considerati in via preferenziale gli operatori economici che occupano personale apprendista. La Giunta provinciale definisce in merito idonei criteri qualitativi.

(5) L'obbligo di rispettare le specifiche tecniche, i criteri premianti e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreti del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, può essere soggetto a deroga per ragioni tecniche o di mercato, da indicare in apposita relazione redatta dal/dalla responsabile unico/unica del procedimento, con il supporto del/della progettista e del verificatore/della verificatrice, ove presenti.

SCOPO DELLA NORMA

La norma è funzionale ad attribuire rilievo a istanze di sostenibilità sociale ed ambientale nella fase di aggiudicazione degli appalti pubblici. L'opzione di fondo è quella per cui, a determinate condizioni, è possibile sacrificare l'aspetto del possibile risparmio economico a fronte del perseguimento di obiettivi di protezione e promozione in ambito sociale e di tutela ambientale.

CORRELAZIONI

Direttiva, *consideranda* nn. 37, 88, 97, 98, 99, 104; art. 70

Codice, artt. 34, 69, 95, 100

Delibere della Giunta provinciale: 31 maggio 2016, n. 570 (*personale apprendista*); 15 novembre 2016, n. 1227 (*cooperative sociali di tipo B*)

OSSERVAZIONI

Relativamente alle istanze di sostenibilità sociale, si segnalano importanti interventi della Giunta provinciale in tema di personale apprendista e cooperative sociali di tipo b. Invece, con riferimento al profilo della sostenibilità ambientale, trova completa applicazione la disciplina nazionale contemplata dai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (c.d. CAM).

La LP 3/2019 ha introdotto la facoltà di derogare all'obbligo di rispettare i CAM per motivate ragioni tecniche o di mercato, le quali devono risultare in una relazione appositamente redatta dal RUP. In particolare, il RUP, con il supporto del progettista e del verificatore ove presenti, indica punto per punto per ogni singola voce del CAM, le ragioni tecniche o di mercato in base alle quali non è possibile applicare la disposizione. Laddove il RUP si sia avvalso di tale facoltà, sarà comunque onere della stazione appaltante indicare nel bando di gara/lettera di invito lo specifico decreto ministeriale che sarà oggetto di parziale applicazione. Il nuovo regime vale anche per le gare pubblicate prima dell'entrata in vigore della l.p. 3/2019 e ancora in corso. Ciò significa che il nuovo regime si applica anche a tutte le progettazioni non ancora concluse alla data del 26.07.2019. Sarà, pertanto, onere del progettista supportare il RUP nella redazione della motivazione relativa

all'eventuale disapplicazione, in tutto o in parte, del CAM da applicare alla prestazione oggetto della progettazione, indicando i motivi tecnici o di mercato che rendono l'applicazione impossibile. Per le gare pubblicate dopo l'entrata in vigore della L.P. 3/2019, il RUP indicherà nel bando, nella lettera di invito o nel contratto di progettazione, l'obbligo del progettista di rispettare il CAM di riferimento per l'oggetto della progettazione: tale obbligo è inteso come impegno a rispettare, nei limiti del possibile e quindi di assenza di oggettive ragioni di mercato o tecniche, il CAM in vigore, indicando in apposita relazione dettagliatamente i motivi tecnici e di mercato che conducono necessariamente alla disapplicazione totale o parziale del CAM. La foglia "verde" sul portale e sugli atti di gara potrà essere indicata solo in caso di applicazione totale delle specifiche tecniche di base e delle clausole contrattuali del CAM.

Art. 36: Garanzie nella fase di esecuzione del contratto

(1) La garanzia nella fase di esecuzione del contratto è prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, ed è pari al due per cento dell'importo contrattuale. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato ed adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della garanzia sino all'uno per cento, ovvero incrementarlo sino al quattro per cento. Nel caso di procedure di gara svolte in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del cinque per cento dell'importo contrattuale. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un gruppo di operatori economici, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo o tutti gli operatori associati al gruppo. Per affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro non è dovuta alcuna garanzia.

SCOPO DELLA NORMA

La norma stabilisce l'entità della garanzia nella misura del due per cento dell'importo contrattuale, aprendo alla possibilità di una rimodulazione della stessa in considerazione della natura delle prestazioni contrattuali e del grado di rischio connesso. Rispetto all'importo prescritto a livello nazionale la differenza è di tutta evidenza; il legislatore provinciale ha infatti inteso tutelare la posizione degli operatori economici stabilendo un importo che non finisca per gravare sul bilancio delle aziende.

A seguito della l.p. 3/2019, al fine di sollevare gli operatori economici da oneri inutilmente gravosi, non è dovuta alcuna garanzia per gli affidamenti diretti di importo a base d'asta inferiore a 40.000 euro. Nel caso di procedure di gara svolte in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia può raggiungere la misura massima del cinque per cento dell'importo contrattuale; anche in questa ipotesi si registra una differenza rispetto alla prescrizione del Codice che invece stabilisce la misura massima della garanzia nel dieci per cento.

CORRELAZIONI

Direttiva, *consideranda* nn. 83, 84

Codice, art. 103

Delibere della Giunta provinciale: 5 novembre 2019 n. 897; 4 ottobre 2016, n. 1042

OSSERVAZIONI

Si è detto come la norma provinciale detti una disciplina di favore per gli operatori economici; tale previsione deve comunque essere ricondotta alla cornice nazionale al fine di ricostruire interamente la disciplina della garanzia c.d. definitiva. In particolare, la garanzia definitiva è da costituire alle condizioni, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Non trova applicazione

il primo periodo del comma 1 dell'art. 103 (laddove si prevede l'ammontare della cauzione definitiva); non trovano inoltre applicazione i periodi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'art. 103 del Codice. Per la garanzia definitiva non si applicano i benefici della riduzione di cui all'art 93, comma 7 del Codice.

COLLEGAMENTI UTILI

Linea guida concernente la garanzia provvisoria per la partecipazione alle procedure d'appalto e le garanzie per la fase di esecuzione dei contratti di appalto con tabella riepilogativa:

http://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/appalti/downloads/Delibera_897_294113.PDF

Art. 37 Stipula dei contratti

(1) Il contratto è stipulato, in modalità elettronica, pena la nullità, mediante atto pubblico notarile informatico, in forma pubblica amministrativa, scrittura privata ovvero mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.

SCOPO DELLA NORMA

La norma stabilisce la libertà di scelta tra le varie forme idonee alla stipula del contratto, purché ciò avvenga in modalità elettronica.

CORRELAZIONI

Codice, art. 32

Legge provinciale n. 16/2015, art. 39

Legge provinciale n. 17/1993, art. 6 comma 4

OSSERVAZIONI

I soggetti che, ai sensi dell'art. 2, soggiacciono alle prescrizioni della legge provinciale sugli appalti possono scegliere quale delle forme alternativamente previste dall'art. 37 utilizzare per stipulare il contratto.

Art. 38: Semplificazioni in materia di organizzazione di procedure di affidamento per enti locali

(1) I comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti acquistano beni, servizi e lavori autonomamente. I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti acquistano autonomamente beni e servizi di valore inferiore a 500.000 euro, e per i servizi di cui al capo X, di valore inferiore a 750.000 euro, nonché lavori di valore inferiore a due milioni di euro e concessioni di servizi inferiori alla soglia UE, utilizzando gli strumenti elettronici di acquisto.

(2) Per le acquisizioni di modico valore, ossia beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro, l'utilizzo degli strumenti elettronici non è obbligatorio, fermo restando il rispetto dei principi della razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione. Queste disposizioni si applicano a tutti i soggetti di cui all'art. 2.

(3) I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti acquisiscono beni, servizi e lavori di valore pari o superiore agli importi di cui al comma 1 ricorrendo, a seconda dei casi:

- a) alle forme collaborative intercomunali di cui al capo VIII del decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2005, n. 3/L, e successive modifiche;
- b) all'Agenzia provinciale per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- c) a soggetti che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenze ausiliarie;
- d) alle comunità comprensoriali.

(4) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle amministrazioni dei beni di uso civico e ai consorzi di bonifica. Per "valore" di cui ai commi precedenti si intende l'importo a base d'asta.

SCOPO DELLA NORMA

In un'ottica di semplificazione ed ottimizzazione dello svolgimento delle procedure di aggiudicazione, la norma detta specifiche modalità per la gestione degli appalti pubblici da parte degli enti locali.

CORRELAZIONI

Codice, art. 37

OSSERVAZIONI

Si rinvia alla circolare n. 1/2015 del 16.09.2015 "Fonti giuridiche e istruzioni operative in tema di procedure per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi della l.p. 16/2015 e legge n. 1/2001" pubblicata sul sito ACP.

Art. 39: Termine dilatorio

(1) L'amministrazione aggiudicatrice non può stipulare il contratto prima di 35 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all'amministrazione aggiudicatrice di attendere il decorso del predetto termine.

(2) Il termine dilatorio di cui al comma 1 non si applica nei seguenti casi:

- a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
- b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture fino a 40.000 euro o per lavori in amministrazione diretta, ovvero per affidamenti mediante procedura negoziata fino alle soglie di rilevanza europea per servizi e forniture e fino a 150.000 euro per i lavori.

SCOPO DELLA NORMA

Il termine dilatorio, noto anche come termine di *stand still*, è un lasso temporale di 35 giorni liberi che deve intercorrere tra la data della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione e la data di stipula del contratto al fine di consentire ai partecipanti non aggiudicatari di proporre ricorso al TAR in un momento in cui la situazione di diritto sostanziale non sia stata ancora pregiudicata.

L'art. 39 detta la puntuale disciplina del c.d. termine di *stand still*, con la possibilità di derogare all'osservanza del termine stesso in ipotesi eccezionali, come previsto anche a livello nazionale. Si osserva, inoltre, che il termine di *stand still* non trova applicazione con riguardo agli affidamenti diretti, posto che i medesimi non sono da annoverare nell'ambito delle gare ad evidenza pubblica propriamente intese e per i quali difetta, tra le altre cose, un provvedimento di aggiudicazione conclusivo della procedura.

CORRELAZIONI

Codice, art. 32

OSSERVAZIONI

Il termine di *stand still* decorre dalla data di avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione (via PEC). La comunicazione dell'aggiudicazione effettuata tramite il portale non è idonea a far decorrere il termine. Il mancato coordinamento con l'art. 120 del codice del processo amministrativo fa sì che il termine di *stand still* non si sospenda – e quindi continui a decorrere – durante il periodo di sospensione feriale dei termini giudiziari.

Art. 40: Linee guida

(I) Per i soggetti di cui all'articolo 2 la Giunta provinciale emana linee guida vincolanti, in coerenza con le linee guida dell'ANAC, in merito alle procedure di acquisizione di lavori, forniture, servizi, ai criteri di selezione e aggiudicazione, ai pagamenti e alla contabilità.

SCOPO DELLA NORMA

La norma attribuisce alla Giunta provinciale la potestà di emanare atti di *soft law* al fine di attuare le disposizioni della legge provinciale sugli appalti. Si tratta quindi di un livello di successiva specificazione della norma primaria da attuare mediante linee guida.

CORRELAZIONI

Legge provinciale n. 16/2015, art. 6, comma 6-bis;

Codice, art. 213

OSSERVAZIONI

Le linee guida emanate dalla Giunta provinciale hanno sempre natura vincolante; diversamente, per le linee guida ANAC, la portata vincolante o meno delle stesse è generalmente indicata nelle linee guida stesse ovvero può essere indagata scorrendo i pareri del Consiglio di Stato emessi in relazione all'adozione delle medesime. A questo riguardo si rinvia alla tabella elaborata dall'ACP nella quale sono indicate le linee guida approvate, con i relativi estremi e l'indicazione circa la portata vincolante, o meno, delle medesime.

Con riferimento al rapporto tra le linee guida ANAC (e i decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e le linee guida emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 40 della l.p. 16/2015, occorre sottolineare come il giudizio di prevalenza tra fonti normative diverse vada effettuato in concreto, guardando al singolo istituto giuridico interessato. Di conseguenza, qualora un istituto giuridico trovi la propria disciplina di dettaglio nella legge provinciale, a questo non risulteranno applicabili le linee guida ANAC, bensì la norma provinciale e le linee guida della Giunta provinciale, se presenti. Ulteriore conseguenza di tale criterio di riparto di competenza legislativa è che, anche nelle more dell'emanazione delle linee guida della Giunta provinciale, non potrà trovare applicazione suppletiva la disciplina nazionale di rango primario e secondario.

COLLEGAMENTI UTILI

All'indirizzo <http://www.provinz.bz.it/acp/965.asp> è possibile consultare il testo delle singole linee guida.

Per la tabella riepilogativa delle linee guida ANAC si rinvia a:

http://www.provinz.bz.it/acp/news.asp?aktuelles_action=4&aktuelles_article_id=589703

CAPO VIII

AFFIDAMENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

La l.p. 27 gennaio 2017, n. 1 ha abrogato gli articoli 42, 43, 44, 45, 46 del presente capo relativi agli affidamenti in economia, ponendosi in linea con la tendenza alla semplificazione delle procedure nel sotto soglia e garantendo l'uniformità tra norma statale e provinciale. Permane, invece, l'istituto delle acquisizioni in amministrazione diretta, disciplinato all'art. 41.

Art. 41: Acquisizioni in amministrazione diretta

(1) I singoli enti adottano un proprio regolamento per la disciplina delle acquisizioni in amministrazione diretta.

(2) L'amministrazione diretta consiste nell'esecuzione dei lavori direttamente da parte dell'ufficio competente, previo acquisto dei materiali e di quant'altro occorra per il completamento dei lavori, con l'impiego di personale proprio e di attrezzature dell'amministrazione o noleggiate.

(3) Possono essere eseguiti in amministrazione diretta i lavori d'importo non superiore a 150.000 euro. Detto limite non si applica ai lavori per interventi di necessità e di urgenza da eseguirsi nell'ambito dell'Agenzia della protezione civile.

SCOPO DELLA NORMA

La norma fornisce una definizione di acquisizioni in amministrazione diretta e pone un limite di importo all'utilizzo di tale procedura.

CORRELAZIONI

Codice, art. 36

CAPO IX ESECUZIONE

Art. 47: Appalti di lavori

(1) I contratti per lavori pubblici possono essere stipulati a corpo o a misura ovvero parte a corpo e parte a misura. La relativa decisione spetta al/alla responsabile unico/unica del procedimento.

SCOPO DELLA NORMA

La norma sancisce la libertà di scelta tra le differenti modalità di contabilizzazione del corrispettivo, che infatti può avvenire a misura, a corpo o in parte a misura e in parte a corpo. La differenza risiede nel fatto che negli appalti a corpo il prezzo di aggiudicazione è fisso ed invariabile, e cioè prescinde dalle quantità realmente impiegate, mentre negli appalti a misura il valore contrattuale può subire delle variazioni a seconda delle quantità impiegate, che possono risultare superiori o inferiori alla stima iniziale. La l.p. 16/2015 equipara e rende egualmente ammissibili entrambi i metodi, senza prevedere particolari restrizioni. Di conseguenza, la scelta relativa al metodo da adottare è rimessa alla discrezionalità del responsabile unico di procedimento (RUP).

CORRELAZIONI

Codice, art. 3, lett. dddd), art. 3, let. eeee), 59, comma 5-bis

OSSERVAZIONI

Sia la norma provinciale che quella nazionale non specificano quale metodo di presentazione delle offerte debba essere accompagnato alla scelta della contabilizzazione a corpo o a misura. In assenza di vincoli normativi, si ritiene di consigliare, per gli appalti a misura, il metodo del prezzo unitario o quantomeno di dare la preferenza a tale modalità rispetto al metodo del ribasso sull'elenco prezzi, perché solo l'offerta per prezzi unitari assicura la corresponsione, a favore dell'operatore economico, di un importo congruo ed adeguato con riferimento ad ogni posizione.

Art. 48: Modifiche e varianti di contratti durante il periodo di validità

(1) Allo scopo di contenere il ricorso a variazioni progettuali, ogni variazione in corso d'opera deve essere adeguatamente motivata e giustificata dal responsabile unico/dalla responsabile unica del procedimento.

(2) I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati e sono ammesse varianti in corso d'opera senza una nuova procedura d'appalto a norma della direttiva 2014/24/UE nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole di revisione chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere anche clausole di revisione dei prezzi, o opzioni. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche o opzioni, nonché le condizioni alle quali esse possono essere applicate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;

- b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra attrezzature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente lievitazione dei costi; tuttavia, l'eventuale aumento di prezzo non deve eccedere il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la direttiva 2014/24/UE;
- c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere;
 - 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
 - 3) l'eventuale aumento di prezzo non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la direttiva 2014/24/UE;
- d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
- 1) una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);
 - 2) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della direttiva 2014/24/UE, o
 - 3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice stessa si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
- e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del comma 7.

(3) [\[abrogato dall'art. 13 comma 1 lettera d\) della l.p. 15/2016\]](#)

(4) Inoltre, e senza ulteriore bisogno di verificare se le condizioni di cui al comma 7, lettere da a) a d), sono rispettate, i contratti possono parimenti essere modificati senza necessità di una nuova procedura d'appalto a norma della direttiva 2014/24/UE, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:

- a) le soglie fissate all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE e
- b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura e il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.

(5) Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

(6) Ai fini del calcolo del prezzo di cui al comma 4 e al comma 2, lettere b) e c), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.

(7) Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale ai sensi del comma 2, lettera e), quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. In ogni caso, fatti salvi i

commi 2, 3 e 4, una modifica è considerata sostanziale se sono soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;
- d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 2, lettera d).

(8) È richiesta una nuova procedura d'appalto in conformità della direttiva 2014/24/UE per le modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico e di un accordo quadro durante il periodo della sua validità, diverse da quelle previste ai commi 2, 3 e 4.

CORRELAZIONI

Direttiva, consideranda nn. 107, 108, 109, 110, 111; artt. 45, 72

Codice, art. 106

Art. 49: Contabilità dei lavori

(1) Il registro di contabilità dei lavori può essere redatto su fogli singoli, da unirsi in fascicoli a ogni stato di avanzamento dei lavori.

(2) Per lavori d'importo fino a 200.000 euro si può prescindere dalla tenuta dei seguenti documenti contabili: giornale dei lavori, libretti di misura dei lavori e delle provviste, registro di contabilità e sommario del registro di contabilità. Si può prescindere comunque dalla tenuta del manuale del direttore/della direttrice dei lavori e del registro dei pagamenti.

(3) I pagamenti per stati di avanzamento avvengono mensilmente e vengono corrisposti in forma di acconto. In caso di subappalto deve essere garantito il pagamento immediato e diretto degli operatori economici subappaltatori. Quest'ultimi possono decidere di essere pagati direttamente dalla stazione appaltante o dall'impresa committente.

(3 bis) Per i contratti pubblici di lavori di importo fino a un milione di euro e per forniture e servizi sotto la soglia UE non viene operata sull'importo netto progressivo la ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa edile.

(3 ter) Sul valore dei contratti d'appalto di lavori, nonché di servizi e forniture ad esecuzione istantanea viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

SCOPO DELLA NORMA

Il contenuto della norma è molteplice: attua una semplificazione nella tenuta della contabilità per i lavori di importo fino a 200.000 euro (mentre per gli importi superiori trova applicazione la disciplina statale); in attuazione dell'art. 105, comma 21, del Codice, prevede l'applicazione generalizzata del pagamento diretto dei subappaltatori.

La l.p. 3/2019 ha riscritto il comma 3, stabilendo che, soltanto per gli appalti di lavori, i pagamenti per stati di avanzamento avvengano mensilmente e vengano corrisposti in forma di acconto. In ogni caso, il pagamento immediato e diretto degli operatori economici subappaltatori è subordinato comunque alla maturazione dello stato di avanzamento per i lavori e al pagamento in acconto per forniture e servizi mediante la corresponsione di un importo al decorrere di un determinato periodo temporale stabilito contrattualmente. In alternativa, può essere previsto nel contratto che l'importo possa essere versato al raggiungimento di una determinata soglia valoriale (ad es. al raggiungimento di 100.000 euro dell'importo del servizio o fornitura). Dalla lettura della disposizione emerge che in difetto di specifica indicazione contraria nel contratto di subappalto, il pagamento si presume diretto da parte della stazione appaltante, costituendo esso, secondo il dettato legislativo, la regola. Tuttavia, si ammette che il contratto di subappalto possa contenere l'espressa indicazione che del pagamento del subappaltatore sia onerato l'appaltatore principale. In quest'ultima ipotesi è ammesso che il subappaltatore, in corso di esecuzione del rapporto, rinunci, e senza necessità di espressa accettazione da parte dell'appaltatore, al pagamento da parte di quest'ultimo (l'appaltatore), prescelto nel contratto di subappalto, e opti per il pagamento diretto da parte della stazione appaltante purché essa (la rinuncia) avvenga in un momento antecedente all'emissione del relativo stato di avanzamento dei lavori o del pagamento in acconto (inteso come SAL o pagamento in acconto nel corso del quale sono state eseguite le prestazioni previste nel contratto di subappalto). Nel caso sia stato previsto il pagamento delle prestazioni a carico dell'appaltatore, il subappaltatore potrà richiedere il pagamento diretto da parte della stazione appaltante successivamente all'emissione del relativo stato di avanzamento dei lavori o del pagamento in acconto (inteso negli stessi termini di cui sopra) solo nel caso di comprovata inadempienza dell'appaltatore. A tale scopo, per provare l'inadempienza il subappaltatore potrà limitarsi ad allegare le fatture e l'estratto del conto corrente dedicato dichiarando la mancata liquidazione dell'importo previsto. La stazione appaltante dovrà, in ogni caso, assegnare un congruo termine all'appaltatore per provare il fatto positivo dell'adempimento. Una volta comprovato l'inadempimento contrattuale, la stazione appaltante opererà una detrazione nel primo stato di avanzamento dei lavori o pagamento in acconto utile (al netto, ovviamente, del recupero dell'eventuale anticipazione, delle detrazioni a qualsiasi titolo, nonché dei pagamenti diretti ed immediati dei subappaltatori che hanno optato per il regime del pagamento da parte della stazione appaltante e che hanno eseguito le prestazioni nello stato di avanzamento dei lavori o nel pagamento in acconto in questione). Qualora non vi fossero stati di avanzamento o pagamenti in acconto successivi ovvero l'importo netto da corrispondere a favore dell'appaltatore non sia sufficiente per il pagamento integrale di quanto spettante al subappaltatore, la stazione appaltante è esonerata da qualsiasi obbligo nei confronti del subappaltatore che dovrà rivalersi esclusivamente sull'appaltatore per le somme da questi non versate.

Qualora nei contratti di subappalto siano state concordate ritenute di garanzia, le stesse vengono liquidate, a prescindere dal regime di pagamento diretto da parte della stazione appaltante o meno prescelto, dalla stazione appaltante all'appaltatore principale. Lo svincolo delle stesse e la relativa liquidazione al subappaltatore rimangono in capo all'appaltatore principale, e nulla potrà essere richiesto da parte del subappaltatore alla stazione appaltante.

Si ricorda, infine, che il comma 3 dell'art. 49 della legge provinciale, non contendendo lacune che debbano essere colmate mediante l'ausilio della disciplina nazionale, rende interamente inapplicabile l'art. 105, comma 13, del Codice.

Si osserva, infine, che nel caso di pagamento da parte dell'appaltatore torna altresì ad applicarsi la regola della solidarietà passiva tra appaltatore e subappaltatore per l'assolvimento dei contributi previdenziali dei dipendenti del secondo, così come previsto dall'art. 105, comma 9, del Codice.

La l.p. 3/2019 ha aggiunto poi il comma 3-bis nell'intento di attuare un'ulteriore semplificazione organizzativa, eliminando la necessità di effettuare la ritenuta per contratti pubblici di lavori di importo a base d'asta fino a un milione di euro e per forniture e servizi il cui importo a base d'asta rimanga al di sotto della soglia UE. Inoltre, al comma 3 – ter si intende limitare l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento ai soli affidamenti di lavori, nonché di servizi e forniture ad esecuzione istantanea. “Per “servizi e forniture ad esecuzione istantanea” s'intendono tutti quegli appalti rispetto ai quali soltanto la completa esecuzione della prestazione è idonea a soddisfare l'interesse della stazione appaltante, pur quando, per motivazioni organizzative e/o logistiche, l'unica prestazione dedotta nel rapporto contrattuale venga frazionata in più rate o consegne (ad es: fornitura arredi con diversi termini di consegna). Non vanno ricondotti, invece, nell'ambito dei servizi e forniture ad esecuzione istantanea tutti quegli appalti caratterizzati dalla periodicità o ripetitività della prestazione (ad es: fornitura avente ad oggetto la somministrazione periodica di merce, servizi di pulizia...).

Il RUP dovrà avere cura di qualificare la prestazione come istantanea già nel bando di gara o nel primo atto della procedura, così come nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale di appalto, onde evitare problemi e contestazioni successive in fase di esecuzione.

CORRELAZIONI

Codice, artt. 105, 195

Decreto Ministero delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 – Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione del contratto

OSSERVAZIONI

Ai sensi del comma 3, il pagamento diretto degli operatori economici subappaltatori avviene senza la necessità che questi ultimi ne facciano richiesta; la norma riconosce loro poi espressamente la facoltà di richiedere il pagamento all'appaltatore e non alla pubblica amministrazione. Al fine di evitare un doppio pagamento al subappaltatore, si ritiene necessario che l'Amministrazione venga portata a conoscenza di tale circostanza. Il subappaltatore è, pertanto, tenuto ad inoltrare all'Amministrazione - e, per conoscenza, all'appaltatore - idonea comunicazione corredata dalla quietanza di avvenuto pagamento a carico dell'appaltatore. Nella medesima comunicazione il subappaltatore dichiara la lavorazione/prestazione eseguita e l'importo dell'avvenuto pagamento per lo stato di avanzamento lavori (SAL) di riferimento, esplicitando altresì che l'Amministrazione è liberata da qualunque obbligo di corresponsione del corrispettivo imputabile al medesimo SAL. In fase di contabilizzazione del SAL di riferimento l'Amministrazione procederà al pagamento del corrispettivo di spettanza dell'appaltatore, comprensivo di quanto già pagato dall'appaltatore al subappaltatore e dell'importo dovuto direttamente all'appaltatore. In questa fase di SAL il subappaltatore non potrà pretendere alcun pagamento da parte dell'Amministrazione essendo il suo credito già stato soddisfatto da parte dell'appaltatore.

Art. 50: Modalità di esecuzione delle varianti

(1) Per i lavori della Provincia, le perizie tecniche e suppletive sono approvate dall'assessore/assessora competente, qualora le aggiunte e variazioni non superino un quinto dell'importo approvato dalla Giunta provinciale; se le aggiunte e le variazioni superano un quinto del suddetto importo, le perizie tecniche e suppletive sono approvate dalla Giunta provinciale.

SCOPO DELLA NORMA

La norma stabilisce le regole di competenze in tema di varianti nell'ambito dei lavori pubblici.

CORRELAZIONI

Codice, art. 106

[Art. 51: Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione e completamento dei lavori

(1) abrogato con l.p. 3/2019]

Art. 52: Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata

(1) Qualora l'amministrazione committente abbia necessità di occupare o utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima della completa ultimazione dei lavori e tale eventualità sia stata prevista in contratto, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:

- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;*
- b) abrogato con l.p. 3/2019.*
- c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;*
- d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;*
- e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.*

(2) Il direttore/La direttrice dei lavori procede a verificare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o del lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi dell'amministrazione committente e senza ledere il contratto.

(3) Il direttore/La direttrice redige un verbale, sottoscritto anche dal responsabile unico del procedimento/dalla responsabile unica del procedimento, contenente le constatazioni fatte e le conclusioni cui perviene.

(4) La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

SCOPO DELLA NORMA

La norma intende disciplinare le modalità della consegna anticipata dei lavori.

CORRELAZIONI

Regolamento, Art. 230

OSSERVAZIONI

Il comma 1, lett. b), abrogato con l.p. 3/2019, recitava: “sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile unico del procedimento/della responsabile unica del procedimento, il certificato di abitabilità, il certificato di agibilità delle opere eseguite o la licenza d’uso”.

Art. 53: Collaudo

(1) Per particolari esigenze, con provvedimento motivato, un soggetto esterno che è stato incaricato di un collaudo da una stazione appaltante, può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo anche senza che sia trascorso un determinato lasso di tempo.

SCOPO DELLA NORMA

Questo articolo pone una deroga a quanto sancito dall’art. 216, comma 10 del DPR n. 207/2010, laddove si prevede che tra un incarico e l’altro debbano trascorrere almeno sei mesi. La puntuale motivazione del provvedimento di incarico si giustifica per il fatto che la disposizione in commento prevede un regime derogatorio rispetto alla regola generale prevista dalla normativa nazionale.

CORRELAZIONI

Codice, art. 102

Regolamento, art. 216

OSSERVAZIONI

L’art. 53 va letto congiuntamente alla disciplina legislativa del collaudo ex art. 102 del Codice, in cui è racchiuso anche il regime delle incompatibilità.

Art. 53-bis: Rilascio della licenza d'uso per opere pubbliche

(1) Per le opere pubbliche la licenza d'uso è rilasciata previa dichiarazione del direttore/della direttrice dei lavori attestante la rispondenza dell'opera al progetto approvato e previo collaudo statico.

(2) La licenza d'uso per le opere per le quali in sostituzione della concessione edilizia è stata rilasciata la dichiarazione di conformità è rilasciata con le modalità di cui al comma 1 dall'assessore/assessora competente in materia di urbanistica.

SCOPO DELLA NORMA

La norma è preordinata a ristabilire e disciplinare lo *status quo ante* in materia edilizia. Nel dettaglio, la legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, recante “Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici” aveva modificato la legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sulla “Riforma del diritto di edificare”, inserendo l’articolo 9-ter, al fine di accelerare il rilascio della licenza d'uso per opere pubbliche. Ora, con la lettera a) del comma 1 dell’articolo 60 della lp. 16/2015, è stata abrogata per intero la legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, con la conseguente reviviscenza delle scelte legislative originarie.

CORRELAZIONI

Legge provinciale n. 16/2015, art. 60

Legge provinciale n. 6/1998

Legge provinciale n. 1/1978

Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore (1° luglio 2020) prevista dall'art. 107, comma 1, l.p. 10 luglio 2018, n. 9.

[Art. 54: Affidamento in house in casi particolari

(1) abrogato con l.p. 3/2019]

OSSERVAZIONI

L'articolo oggetto di osservazioni è stato abrogato in ragione della sua obsolescenza all'indomani della pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea **C-553/15 (Undis servizi)**, in cui il Giudice Europeo ha riconosciuto che la nozione di attività svolta da una società *in house* nei confronti di soggetti terzi, e quindi diversi da coloro che esercitano il requisito del controllo analogo nei confronti della medesima, è idonea a ricomprendere non solo soggetti e/o imprese di natura privatistica, bensì anche soggetti e/o enti pubblici diversi dai controllanti.

CAPO X SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI

Art. 55: Oggetto e ambito di applicazione

(1) Gli appalti pubblici di servizi alla persona, quali appalti di servizi sociali, sanitari, scolastici, culturali e connessi, nonché gli appalti pubblici di servizi alberghieri, di ristorazione, di soccorso e altri servizi specifici sono aggiudicati in conformità alle disposizioni del presente capo.

(2) Gli appalti di cui al comma 1 sono individuati mediante riferimento alle posizioni specifiche del Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e sono riportati nell'elenco di cui all'allegato XIV della direttiva 2014/24/UE.

(3) Per gli appalti di cui al presente capo, in considerazione del limitato interesse transfrontaliero che rivestono, la soglia di rilevanza europea corrisponde a importi pari o superiori a 750.000 euro, calcolati al netto dell'IVA.

(4) Qualora i servizi di cui al comma 1 siano qualificati come servizi non economici di interesse generale, essi non ricadono nell'ambito di applicazione della presente legge.

SCOPO DELLA NORMA

Quello dei servizi sociali rappresenta uno dei settori più innovativi della legge provinciale sugli appalti; si tratta di un mercato di servizi dove la cd. "concorrenzialità" non è così accentuata come nei settori normali e quindi sono presenti maggiori spazi per coinvolgere associazioni ed enti di volontariato.

La disciplina rappresenta il frutto del recepimento diretto, da parte della Provincia autonoma, delle disposizioni della Direttiva sul punto, il cui livello di dettaglio le ha rese, in molte parti, *self executing*.

L'art. 55 offre una definizione di "servizi sociali"; stabilisce un innalzamento della soglia di rilevanza europea (che, infatti, per tali appalti corrisponde a importi pari o superiori a 750.000 euro, calcolati al netto dell'IVA) e afferma a chiare lettere che, nell'ipotesi in cui tali servizi siano qualificati come servizi non economici di interesse generale, questi non ricadono nell'ambito di applicazione della legge provinciale sugli appalti poiché non risulta necessario procedere ad alcun tipo di appalto.

CORRELAZIONI

Direttiva, *considerandum* 114, par. 2; artt. 74-77; Allegato XIV

Codice, artt. 140, 142, 143, 144; Allegato IX

Delibera della Giunta provinciale, 13 giugno 2017, n. 612

OSSERVAZIONI

Con riferimento all'ambito applicativo, si ritiene che la locuzione "e altri servizi specifici" contenuta nel 1 comma della disposizione vada riferita agli "appalti pubblici di servizi alla persona" di cui all'apertura del periodo, con la conseguenza di operare un rinvio all'Allegato IX del Codice (che peraltro coincide con l'Allegato XIV della Direttiva) e di definire quindi *per relationem* questa categoria aperta e residuale di servizi specifici.

Con riguardo invece alla tematica dei "servizi non economici di interesse generale" si rinvia alla delibera della Giunta provinciale 13 giugno 2017, n. 612 al punto 5.1.

COLLEGAMENTI UTILI

Linea guida in materia di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture e per servizi di ingegneria e architettura e per servizi sociali e altri servizi di cui al Capo X della L.P. n. 16/2015 e smi
http://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/appalti/downloads/Beschluss-AWR-Direktvergabe_Arbeiten-Dienstl.-Lieferungen-u-150.000usw.pdf

Art. 56: Principio di libera amministrazione

(1) Le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà di liberamente organizzare i servizi di cui all'art. 55 attraverso modalità che non comportino la conclusione di appalti pubblici, ad esempio tramite l'espletamento autonomo delle funzioni pubbliche ai sensi di legge, o il semplice finanziamento di servizi o la concessione di licenze e autorizzazioni, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tali sistemi assicurino una pubblicità sufficiente e rispettino i principi di trasparenza e di non discriminazione.

SCOPO DELLA NORMA

La norma riconosce alle amministrazioni aggiudicatrici la libertà di organizzare l'erogazione e gestione dei servizi sociali di cui all'art. 55 anche con forme alternative alle procedure d'appalto, attraverso modalità che non comportino la conclusione di appalti pubblici, ad esempio tramite l'espletamento autonomo delle funzioni pubbliche ai sensi di legge, o ricorrendo a meri finanziamenti (non si organizza quindi il servizio in proprio, ma si erogano contributi a terzi) o a sistemi alternativi, quali i modelli di accreditamento (cd. "modelli *open house*"), nei quali la Pubblica Amministrazione si limita a determinare le caratteristiche dell'accREDITAMENTO, stabilendo i criteri qualitativi minimi per i servizi nonché i dettagli di finanziamento; saranno poi gli operatori economici accreditati a offrire i servizi alla cittadinanza, concorrendo tra loro per incontrare la scelta del cittadino.

CORRELAZIONI

Direttiva, *consideranda* 5, 7; art. 1

Delibera della Giunta provinciale, 13 giugno 2017, n. 612

ANAC, delibera 20 gennaio 2016, n. 32

Legge n. 328/2000 (*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*)

Art. 57: Aggiudicazione degli appalti sopra soglia

(1) Se e nella misura in cui le amministrazioni aggiudicatrici non sono in grado di organizzare i servizi a mente dell'articolo 56, procedono ad appaltare tali servizi ai sensi delle disposizioni del presente capo ed applicano le disposizioni dell'articolo 75 della direttiva 2014/24/UE in tema di pubblicazione degli avvisi e dei bandi.

(2) Le amministrazioni aggiudicatrici organizzano le procedure di aggiudicazione perseguendo obiettivi di massima semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi. Le spese per prestatori di servizi o unità di servizio esterni, ai quali le amministrazioni aggiudicatrici si affidano per l'aggiudicazione di appalti di servizi sociali, e gli eventuali prelievi a favore di rappresentanze di categoria o associazioni di tutela dei consumatori non potranno in nessun caso essere scaricati sugli operatori economici.

(3) La selezione dei prestatori è compiuta sulla base dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, dando priorità a criteri qualitativi e di sostenibilità. Nella valutazione della qualità le amministrazioni aggiudicatrici considerano esigenze specifiche degli utenti, comprese quelle linguistiche, forme di coinvolgimento e di responsabilizzazione, nonché fattori di innovazione. Le amministrazioni definiscono ulteriori criteri di aggiudicazione, facendo riferimento anche a elementi del costo del ciclo di vita del servizio nonché alla rilevanza sociale dello stesso.

(4) Le amministrazioni aggiudicatrici possono riconoscere una ponderazione massima effettiva relativa ai criteri del prezzo o del costo mai superiore al 20 per cento. In caso di servizi sociali tale limite massimo è obbligatorio. Le amministrazioni possono determinare l'elemento relativo al costo nella forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono solo in base a criteri di qualità e sostenibilità delle offerte.

SCOPO DELLA NORMA

La norma consente alle amministrazioni che non siano in grado o non ritengano di organizzare i servizi a mente dell'articolo 56 di procedere al loro affidamento attraverso procedure di appalto. Al ricorrere di tale eventualità, le procedure ad evidenza pubblica dovranno rispettare le specifiche disposizioni racchiuse nell'art. 57, le quali sono volte ad attribuire risalto a profili qualitativi e di sostenibilità delle offerte, circoscrivendo l'importanza del fattore relativo al vantaggio economico.

CORRELAZIONI

Direttiva, art. 75

Legge provinciale n. 16/2015, art. 56

OSSERVAZIONI

L'inciso posto in apertura della norma comporta un obbligo motivazionale relativamente alla impossibilità, per le amministrazioni aggiudicatrici, di organizzare i servizi a norma dell'art. 56, il cui adempimento trova la propria collocazione e il proprio spazio nella determina a contrarre.

Art. 58: Aggiudicazione degli appalti sotto soglia

(1) Per gli appalti di servizi di cui al presente capo, di valore non superiore alla soglia di rilevanza europea, le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere:

- a) alla conclusione del contratto direttamente con l'operatore economico ritenuto idoneo, qualora l'importo contrattuale sia inferiore a 40.000 euro;*
- b) alla conclusione del contratto, previo confronto concorrenziale con invito rivolto ad almeno tre operatori economici, scelti discrezionalmente, che offrono sufficienti garanzie per prestazioni di qualità e in grado di soddisfare le esigenze connesse all'oggetto dell'appalto, qualora il valore del contratto sia inferiore alla soglia UE;*
- c) alla conclusione del contratto, previo svolgimento di una procedura negoziata preceduta da pubblicazione o avviso di preinformazione, per contratti di valore inferiore a 750.000 euro. In questo caso le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da invitare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento, e invitano almeno cinque operatori economici, se ci sono soggetti idonei in tal numero.*

(2) A conclusione della procedura le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto il relativo risultato mediante avviso di aggiudicazione con le informazioni richieste dal Sistema informativo contratti pubblici, oppure utilizzando la modulistica predisposta dall’Agenzia.

SCOPO DELLA NORMA

La norma detta specifiche modalità di aggiudicazione di contratti aventi un importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria che tengano conto delle peculiarità della natura dei servizi sociali e delle peculiarità che ne caratterizzano il mercato.

CORRELAZIONI

Codice, artt. 35, 36; Allegato XIV

Legge provinciale n. 16/2015, artt. 26 e 27

OSSERVAZIONI

Con riferimento al comma 1, lett. a), che rende ammissibile l’affidamento diretto soltanto ove l’importo contrattuale sia minore ad euro 40.000, si osserva che il mancato adeguamento rispetto alle nuove soglie aventi carattere generale di cui all’art. 26, comma 4, l.p. 16/2015, corrisponde alla precisa volontà legislativa di creare un regime differenziato alla luce della specialità dell’oggetto dell’affidamento.

Quanto al comma 2, le informazioni che devono figurare nell’avviso di aggiudicazione sono elencate alla lettera F dell’Allegato XIV al Codice.

Art. 59: Appalti riservati

(1) Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere all’aggiudicazione di appalti di servizi nel settore sanitario, sociale, scolastico e culturale di cui all’articolo 77 della direttiva 2014/24/UE possono riservare il diritto di partecipare alle procedure di aggiudicazione a organizzazioni che soddisfino tutte le seguenti condizioni:

- a) il loro obiettivo è il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al presente comma;*
- b) i profitti sono reinvestiti al fine di conseguire l’obiettivo dell’organizzazione; eventuali profitti sono distribuiti o redistribuiti sulla base di considerazioni partecipative;*
- c) le strutture di gestione o proprietà dell’organizzazione che esegue l’appalto sono basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati;*
- d) l’amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato all’organizzazione un appalto per i servizi in questione, a norma del presente articolo, negli ultimi tre anni.*

(2) La durata massima del contratto stipulato ai sensi del presente articolo non può superare i tre anni.

(3) L’avviso di indizione di gara fa riferimento all’articolo 77 della direttiva 2014/24/UE.

(4) Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere all’aggiudicazione di appalti di servizi, individuati senza le limitazioni di cui al comma 1, possono riservare il diritto di partecipare alle procedure a servizi sociali competenti per l’occupazione lavorativa e ad operatori economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti,

quando almeno il 30 per cento delle persone occupate nei laboratori, presso gli operatori economici o nei programmi sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. L'avviso di indizione di gara fa riferimento all'articolo 20 della direttiva 2014/24/UE.

SCOPO DELLA NORMA

Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere all'aggiudicazione di appalti di servizi nel settore sanitario, sociale, scolastico e culturale di cui all'articolo 77 della direttiva, possono riservare il diritto di partecipare alle procedure a soggetti che soddisfino le condizioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del comma 1 nonché del comma 2.

Anche al di fuori del perimetro di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono riservare il diritto di partecipare alle procedure di appalto a determinati operatori economici, il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti, quando almeno il 30 per cento delle persone occupate nei laboratori, presso gli operatori economici o nei programmi sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

CORRELAZIONI

Direttiva, *consideranda* nn. 36, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119; artt. 20, 77

Codice, art. 112

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, contenente la disciplina delle imprese sociali

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Testo Unico del Terzo settore

Delibera della Giunta provinciale, 15 novembre 2016, n. 1227 (*Linea guida affidamento cooperative sociali*)

CAPO XI ABROGAZIONI

Art. 60 Abrogazioni

(1) Le seguenti disposizioni sono abrogate:

- a) la legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche;*
- b) gli articoli 6/bis, 6/ter, 6/quater, 6/quinqies e la lettera b) del comma 1 dell'articolo 28/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche;*
- c) l'articolo 11 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9.*

Con legge provinciale 9 luglio 2019, n. 3 sono abrogati i seguenti articoli:

- a) la lettera b) del comma 6 dell'articolo 5, l'articolo 51, la lettera b) del comma 1 dell'articolo 52 e l'articolo 54 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche;*
- b) l'articolo 53/bis della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, dalla data di entrata in vigore prevista dall'articolo 107, comma 1, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9;*
- c) il comma 7 dell'articolo 6 e l'articolo 23/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.*

Art. 61: Disposizione finanziaria

(1) La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Parte 2 - Legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1 ***Norme in materia di bilancio e di contabilità*** ***della Provincia Autonoma di Bolzano***

Art. 21/ter: Misure di contenimento della spesa negli acquisti pubblici

(1) Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, ricorrono solo alle convenzioni-quadro stipulate dal soggetto aggregatore provinciale Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP). La Giunta provinciale approva il piano degli acquisti centralizzati.

(2) Per gli affidamenti di forniture, servizi e manutenzioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1, fatta salva la disciplina di cui all'articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, in alternativa all'adesione alle convenzioni-quadro stipulate dall'ACP e sempre nel rispetto dei relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato elettronico provinciale ovvero, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, al sistema telematico provinciale.

(3) Ai sensi della specifica normativa statale in materia, la violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la nullità dei contratti stipulati, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa; inoltre, ai fini del danno erariale, si tiene conto della differenza tra il prezzo di aggiudicazione indicato nelle convenzioni-quadro e quello indicato nel contratto.

(4) Il piano degli acquisti centralizzati di cui al comma 1 definisce, altresì, le categorie di beni, servizi e manutenzioni nonché le relative soglie, al superamento delle quali le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, ricorrono al soggetto aggregatore ACP per lo svolgimento delle relative procedure di affidamento.

(5) L'ACP procede all'elaborazione e pubblicazione sul proprio sito web dei prezzi di riferimento di diversi beni e servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16. Per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione si utilizzano unicamente i prezzi di riferimento pubblicati dall'ACP e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno; essi costituiscono il prezzo massimo di aggiudicazione in tutti i casi in cui non è presente una convenzione-quadro stipulata dall'ACP in qualità di soggetto aggregatore provinciale. Ai sensi della specifica normativa statale in materia, i contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.

SCOPO DELLA NORMA

La norma contenuta nell'art. 21/ter rappresenta la *spending review* nel settore degli affidamenti dell'amministrazione pubblica nella Provincia autonoma di Bolzano.

CORRELAZIONI

Legge provinciale n. 16/2015, artt. 2, 5, 38

Codice, artt. 3 comma 1 lett. cccc) e dddd), 37

Legge n. 135/2012, art. 1

Legge n. 296/2006, art. 1 comma 449 e 450

OSSERVAZIONI

Con riguardo alla disciplina di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 21/ter si specifica quanto segue:

- i soggetti di cui all'art. 2 comma 2 l.p. 16/2015 sono obbligati ad aderire alle convenzioni-quadro ACP per fabbisogni superiori alla soglia UE per servizi e forniture. Qualora si tratti di affidamenti sotto soglia, l'obbligo relativo al rispetto dei parametri prezzo-qualità (c.d. *benchmarking*) riguarda unicamente quello previsto dalla convenzione-quadro ACP;
- nel rispetto di quanto evidenziato al precedente punto e fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art. 38 comma 2 l.p. 16/2015, gli affidamenti devono essere svolti mediante il MEPAB nel caso in cui sia attivo il relativo bando di abilitazione. Unicamente in caso di assenza del relativo bando di abilitazione, la procedura potrà essere svolta mediante il sistema telematico provinciale.

Il regime sanzionatorio di cui al comma 3 dell'art. 21-ter trova applicazione solo con riferimento al mancato rispetto di quanto sopra evidenziato e, quindi, con riguardo alle sole convenzioni-quadro ACP e relativo *benchmarking* ovvero al mancato utilizzo del MEPAB/sistema telematico provinciale.

Qualora si versi in un'ipotesi di convenzione-quadro riservata solamente ad uno o determinati soggetti utilizzatori, il/i relativo/i prezzo/i di aggiudicazione non funge da parametro prezzo-qualità generalizzato per tutte le altre stazioni appaltanti.

Infine, non contribuiscono a definire i parametri prezzo-qualità (c.d. *benchmarking*) i prezzi di aggiudicazione delle convenzioni-quadro nel caso di acquisti da parte delle stazioni appaltanti inferiori alla minima unità di acquisto prevista nella specifica convenzione-quadro.